

STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane
<http://www.storiadelmondo.com>
Numero 92 (2021)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it/>

© Angelo Gambella 2017-21 - © Drengo srl 2002-2017 - Proprietà letteraria riservata

Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale

Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002

Direttore responsabile: Roberta Fidanzia

ISSN: 1721-0216

Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Natale Vescio
Storiografia giuridica e riforma delle istituzioni liberali.
Rileggendo Feudi e Demani di Romualdo Trifone.

Giuseppe Salvioli e la scuola economico-giuridica

Benedetto Croce, in un noto saggio, piuttosto prevenuto, dedicato alla scuola economico-giuridica, intenzionato a prendere le misure ad un'esperienza scientifica competitiva, riconosceva l'importanza di un orientamento, che aveva rinnovato una storiografia meramente erudita, inchiodata al rigore documentario e filologico, imperante nell'età del positivismo¹.

Riscontrava il contagio del marxismo, il riconoscimento del ruolo determinante dei fattori economici e sociali, l'attenzione alle fonti giuridiche, un *target* epistemologico superiore, in grado di sostenere più decorosamente un discorso scientifico, come avevano mostrato i lavori di Gaetano Salvemini sulla Firenze medievale e le grandi prove medievistiche di Gioacchino Volpe, che, ormai si erano imposti nel panorama storiografico.

Gli sembrava un limite scientificamente rilevante l'orientamento unilaterale, l'impianto monocorde di un metodo di lettura piuttosto meccanico nell'applicazione dei nuovi paradigmi. Era appiattito sulla logica delle proprie fonti e suggestionato dai risultati del proprio lavoro, incapace di uno sguardo più comprensivo, in grado di inserire le proprie scoperte nell'ambito di una visione superiore della realtà².

Nel suo intervento, considerava soltanto la storiografia degli storici puri, escludendo la produzione degli storici giuristi, di nuova generazione, riducendo lo spettro del dibattito, circoscritto alla contesa sul metodo, anche per schivare le più pregnanti conseguenze in termini di epistemologia ed ermeneutica giuridica ed istituzionale.

Era riletto alla luce dei parametri della filosofia dello spirito e della progettazione di un'egemonia culturale, con le riduzioni, le rimozioni e le semplificazioni proprie di un disegno affermativo, che rappresentava la copertura ideologica di un progetto di conservazione dell'esistente e si muoveva dichiaratamente nell'ambito delle istituzioni liberali, piuttosto che nella dimensione di un loro superamento.

Naturale, la competizione con un'area, cresciuta prima del riflusso tardo giolittiano (e, non a caso, ricollocata nel contesto del decennio dell'affermazione del movimento socialista, di cui

¹ B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, Bari, Laterza, 1920, vol. II, p. 238, indicava come esponenti del nuovo indirizzo Salvemini e Volpe e altri "giovani educatisi agli studi storici tra il 1890 e il 1900, e tutti o quasi tutti, dal più al meno, infervorati pel socialismo e che tutti ricevettero dalla dottrina del materialismo storico profonda impressione, la quale rimase determinante per la loro vita intellettuale".

² "Donde un senso di unilateralità, di angustia, di monotonia, un bisogno di guardare cieli più larghi, di respirare aria più libera", p. 248. Sul contrasto tra Croce e la scuola economico-giuridica, cfr. i lavori importati di E. ARTIFONI, *Crivellucci, Salvemini, Volpe e una rivista che non si fece: nota in margine a una ricerca su Giuseppe Salvioli storico del medioevo*, in «*Annali della Fondazione Luigi Einaudi*», Torino, 13, 1979, pp. 274-299; ID., *Medioevo delle antitesi: da Villari alla scuola economico-giuridica*, in «*Nuova Rivista Storica*», LXVIII, 1984, 3-4, pp. 367-380; P. CAVINA – I. GRILLI, *Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe dalla storia medievale alla storia contemporanea*, Scuola Nazionale Superiore di Pisa, 2008, pp. 109-148.

scontava l'eredità e le 'contaminazioni', estromesse dall'ambito scientifico), di varia sensibilità riformista, pragmaticamente più istruttiva, meno appiattita sulla tradizionale dimensione narrativa.

Rappresentava un orientamento composito, sostenuto da maestri di una storiografia attenta ai problemi del proprio paese e del proprio tempo, a cui mancarono, probabilmente, libertà di movimento, coperture politiche, opportunità di competizione, un *leader*, con grandi capacità di aggregazione. Nella crisi dello stato liberale gli vennero preclusi larghi margini di manovra ed una sponda istituzionale, prevedibilmente 'concessa' alla restaurazione neo-idealistica, più organica, per estrazione e/o per omologazione, al blocco sociale dominante.

Nessun riferimento alla storiografia economico-giuridica, promossa dai giuristi, e, in particolare, alla scuola di Giuseppe Salvioli³, studioso ormai maturo, che aveva mostrato di muoversi con padronanza tra mondo antico e medievale, con rilevanti incursioni sul moderno. Aveva riservato una particolare attenzione al mondo meridionale ed un approccio interdisciplinare, capace di spaziare tra storia del diritto, storia delle istituzioni, storia dell'economia e storia delle dottrine, nell'ambito di un'operazione, che diventava parte e momento di un disegno di riforma del diritto e delle istituzioni liberali⁴.

Divenuto Ordinario di Storia del diritto nell'ateneo palermitano, aveva inaugurato il suo insegnamento, con la sua proposta di uno storicismo, capace di sganciarsi dalla tradizione, e non soltanto di storicizzarla⁵. Si era impegnato nel rinnovamento di una legislazione usurata, centrata sulla proprietà, piuttosto che sul lavoro, come avrebbe esplicitamente sostenuto nella

³ Cfr. per un profilo biografico di Salvioli, il volume celebrativo, ma sempre utile, malgrado le tante imprecisioni, dell'allievo G. BRINDISI, *Giuseppe Salvioli*, Napoli, Casella, 1928 (su cui ha espresso opportuni rilievi A. GIARDINA, *Premessa a G. Salvioli, Il Capitalismo Antico*, Bari, Laterza, 1985, p. XXIII) e le più recenti 'voci' di N. VESCIO, DBI, vol. XC, 2017, pp. 68-72 e di F. MAZZARELLA, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti. Contributo Italiano nella Storia del Pensiero. Appendice Ottava. Diritto*, Roma, Treccani, 2012, pp. 417-421. Hanno richiamato l'attenzione sul Salvioli storico del diritto, B. PARADISI, *Apologia della storia giuridica*, Bari, 1973, e, con importanti osservazioni e rettifiche, L. BERLINGUER, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in «*Studi Storici*», XV, 1974, pp. 3-56; E. CORTESE, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 1982, pp. 788, ss. (rist., in *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI – U. PETRONIO, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 1999, vol. I, pp. 619-690); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le comunità rurali di Roma arcaica nella storiografia del tardo '800*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Milano, 1978, vol. I, pp. 169-201; R. AJELLO, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli, 2002; B. PASCIUTA, *Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo: docenti e organizzazione degli studi*, nel volume *La Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Origini, vicende e attuale assetto*, a cura di G. PORPORA, Palermo, 2005 (rist., in una versione più completa, in «*Annali di Storia delle Università Italiane*», 12, 2007); N. VESCIO, *Giuseppe Salvioli e la storia della cultura giuridica meridionale*, in «*Studi Senesi*», 129, 2012, fasc. II, pp. 329-392.

⁴ Cfr. gli interventi di G. SALVIOLI, *Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'Impero Romano*, in «*Archivio Giuridico*», 1899, fasc. II-III, 46, pp. 499-539; ID., *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, Palermo, Barravecchia, 1899; ID., *Sullo studio della storia economica medievale*, 1900; ID., *Città e campagne dopo il mille: con uno studio sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia dopo le invasioni germaniche*, Palermo, Reber, 1901, su cui, sono tornati, a più riprese, V. FUMAGALLI, *Note per una storia agraria altomedievale*, in «*Studi Medievali*», ss. III, IX, 1968, pp. 361, ss.; G. TABACCO, *Fief et seigneurie dans l'Italie comunale*, in «*Le Moyen Age*», 1969, s. IV, XXIV, n. 1-2, pp. 5-37; ID., *Latinità e germanesimo nella medievistica italiana*, in «*Rivista Storica Italiana*», 102, 1990, fasc. III, pp. 671-716 (rist., in *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo*, a cura di R. ELZE, P. SCHIERA, Bologna-Berlin, 1988); ID., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino, 2000, pp. 111-115.

⁵ G. SALVIOLI, *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano*, «*Il Circolo Giuridico*», 1885, su cui cfr. M. BELLOMO, *Problemi e tendenze della storiografia giuridica siciliana tra Ottocento e Novecento*, in *La presenza della Sicilia negli ultimi cento anni*, Palermo, 1977 (ora, nel volume *Medioevo edito e inedito. IV. Sicilia: giuristi, prelati e uomini d'armi tra feudi e demani*, Roma, 2002, pp. 7-24); P. GROSSI, *La Scienza del Diritto Privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo*, Milano, 1988; A. M. DI STEFANO, «*Il diritto non è una scienza teorica ma un processo organico e naturale*»: nuove prospettive per la Storia del diritto in Italia durante il XIX secolo, in «*Historia et Ius*», 6, 2017, n. 11, paper 3, pp. 17-19; N. VESCIO, *Giuseppe Salvioli tra storia e riforma delle istituzioni liberali. La prolusione sul metodo storico nel diritto civile*, «*Archivio Giuridico*», CL, 2018, fasc. IV, pp. 791-836.

più celebre prolusione sui *Difetti sociali del Codice Civile davanti alle classi meno abbienti ed operaie*⁶.

Era stato divulgatore dell'esperienza dei *Fasci Siciliani* sulle riviste italiane ed europee più impegnate, con una serie di interventi, in cui aveva mostrato il volto arcaico di un'agricoltura pre-moderna, la sopravvivenza di un blocco sociale tradizionale, affiancato dal mondo dell'intermediazione parassitaria⁷, e aveva sollecitato l'apertura di una più ambiziosa politica di

⁶ Sul contributo di Salvioli alle vicende del socialismo giuridico di fine secolo, cfr. il lavoro ancora di grande interesse di P. COSTA, *Il 'solidarismo giuridico' di Giuseppe Salvioli*, in «*Quaderni Fiorentini*», 1974-1975, I, pp. 457-494; R. MICHELS, *Storia del marxismo in Italia*. Compendio critico con annessa bibliografia, Slienger, 1977, pag. 86; P. UNGARI, *L'età del Codice Civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, ESI, 1967; ID., *In memoria del socialismo giuridico*, in «*Politica del Diritto*», I, n. 2, pp. 241-278; D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato. Dal Codice Napoleonico al Codice Civile del 1942*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 376, 380, 389-390, 399; G. MARRAMAO, *Marxismo e revisionismo in Italia. Dalla Critica Sociale al dibattito sul leninismo*, Bari, De Donato, 1971, pag. 35; P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, Giuffrè, 1973; M. ORLANDO, *Una ricerca collettiva sul 'socialismo giuridico'*, in «*Politica del Diritto*», VIII, 1977, pp. 567-581 (in particolare, le pp. 571-573, 578-580); M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1978; S. LANARO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925*, Venezia, 1979, pp. 201, ss.; P. BENEDEUCE, *Questione del 'metodo' e critica dello 'stato indifferente' nella cultura giuridica di fine Ottocento*, in «*Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*», 1983, I, pp. 57-74; C. CARINI, *Cultura e politica del socialismo giuridico (1890-1900)*, in «*Annali della Facoltà di Scienze Politiche di Perugia*», 1981-1982, pp. 54-100; G. PINO, *Modelli normativi del rapporto di lavoro all'inizio del secolo*, in «*Politica del Diritto*», XV, 1984, pp. 212, ss.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari, Laterza, 1985, pp. 135, ss.; P. BENEDEUCE, *Il 'giusto' metodo e di Emanuele Granturco. Manuali e generi letterari alle origini della 'scienza italiana'*, in AA. VV., *L'esperienza giuridica di Emanuele Granturco*, a cura di A. MAZZACANE, Napoli, Liguori, 1987, pp. 305, 336, 357; L. CASTELVETRI, *Le origini dottrinali del diritto del lavoro*, in «*Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*», XLI, 1987, pp. 260-264; P. GROSSI, *La Scienza del Diritto privato. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè, 1988; P. BENEDEUCE, *La volontà civilistica: giuristi e scienze sociali in Italia tra '800 e '900*, Napoli, New-print, 1990; A. MANTELLO, *Il più perfetto codice civile moderno. A proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, in «*Studia et Documenta Historiae Juris*», 62, 1996, pp. 357-400; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari, Laterza, 2000, passim; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000; E. C. MAESTRI, *Alle origini della sociologia del diritto in Italia: il contributo di Giuseppe Salvioli (1857-1928)*, in «*Annali dell'Università di Ferrara*», Sez. V, Scienze Giuridiche, n. s., 2001, vol. XV, pp. 204-240; F. LUCARINI, *Scienze comunali e pratiche di governo in Italia (1890-1915)*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 214, 309, 378; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro, I, La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, passim; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, passim; ID., *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, Giappichelli, 2011.

⁷ Sul ruolo di Salvioli nella vicenda dei *Fasci dei Lavoratori*, e, intorno al *progetto Florio*, cfr. le pagine sempre importanti di S. F. ROMANO, *I Fasci Siciliani*, Bari, 1959, i lavori di C. M. GANCI, *Il movimento dei Fasci Siciliani a Palermo*, in «*Movimento Operaio*», VI, 1954, n. VI, pp. 817-892; *Introduzione a Democrazia e Socialismo in Italia. Carteggi di Napoleone Colajanni (1878-1898)*, Milano, 1959; *Verso i Fasci dei Lavoratori. La pubblicistica radicale e il movimento operaio a Palermo tra il 1885 e il 1891*, in *Il Risorgimento in Sicilia*, Palermo, 1967, vol. III; *L'Italia anti-moderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall'unità ad oggi*, Parma, 1968; G. MANACORDA, *Crispi e la legge agraria per la Sicilia*, in «*Archivio Storico per la Sicilia Orientale*», LXVIII, 1972, pp. 9-88; S. M. GANCI, *Da Crispi a Rudinì*, Palermo, 1973; *I rapporti Sorel-Colajanni nella crisi del marxismo (1896-1905)*, «*Fondazione Feltrinelli, Annali*», 1976, vol. XVII; *La Sicilia contemporanea*, in AA. VV., *Storia della Sicilia*, 1977, vol. VIII, pp. 173-274; M. SIMONETTI, *Intellettuali, 'crisi' del capitalismo e forze sociali alla vigilia dei Fasci: il caso Salvioli*, in AA. VV., *I Fasci Siciliani*, Vol. II, *La crisi italiana di fine secolo*, Bari, De Donato, 1976, pp. 403-441; E. RAGIONIERI, *Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani (1875-1895)*, Milano, 1976; F. RENDA, *Socialisti e cattolici in Sicilia*, Caltanissetta-Roma, 1972; *I Fasci Siciliani, la questione operaia e il PSI*, Palermo, 1975; *I Fasci Siciliani e il movimento socialista italiano ed europeo*, in «*Quaderni Storici*», II, 1974; *I Fasci Siciliani*, Torino, 1977; *Movimenti di massa e democrazia nella Sicilia del dopoguerra*, Bari, 1979; *Storia della Sicilia dal 1860 al 1970*, Palermo, Sellerio, 1990, vol. III; AA. VV., *I Fasci Siciliani*, Bari, 1976, vol. II; F. Brancato, *L'emigrazione siciliana negli ultimi cento anni*, 1995, pp. 129, ss.; G. D'AGOSTINO, *La cultura dei Fasci*, in AA. VV., *I Fasci dei Lavoratori e la crisi italiana di fine secolo (1892-1894)*, a cura di P. MANALI, Sciascia, Roma, 1995; C. DOLLO, *La cultura accademica di fine secolo e i Fasci Siciliani*, ivi, pp. 334-338; G. ASTUTO, *Crispi e lo stato d'assedio in Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 140, 151, 155; G. M. BRAVO, *L'ideologia del movimento operaio*, in AA. VV., *Storia di Torino*, vol. VII, *Da capitale politica a*

riforme.

Nelle sue rassegne più impegnate aveva messo sotto accusa l'intera classe dirigente (e non solo il ceto politico), responsabile dei ritardi strutturali dell'economia e della società siciliana, che aveva accentuato il divario di ritmi evolutivi con il resto del paese, a cui la continuista politica del nascente stato unitario non aveva inteso porre rimedio, per inseguire rapporti privilegiati con gli attori sociali tradizionali di un'area destinata alla marginalità.

Era stato candidato in Sicilia, nel 1892, senza successo, alle politiche, nel collegio elettorale di Girgenti (con il giovane Luigi Pirandello, tra i sostenitori), con il proposito dichiarato di incoraggiare le minoranze attive, che avevano sostenuto un programma di riscatto e di ricambio delle classi dirigenti, consapevoli delle ragioni storiche di uno sviluppo mancato e degli stessi limiti delle aristocrazie tradizionali e delle loro culture (anche amministrative) di riferimento.

È un discorso che accompagnò con una riflessione significativa sul ruolo ancillare (servente), e, sostanzialmente subalterno, che la politica aveva svolto nel consolidamento dei poteri tradizionali. Naturalmente non si limitò ad illustrare le ragioni che avevano concorso nella costruzione della marginalità economica e sociale dell'isola e nella sua estraneità ai processi produttivi. Cercò di sostenere le ragioni di un percorso di sviluppo, capace di unire i territori e alimentare un rinnovato processo produttivo.

È stato il primo firmatario del *Memorandum dei socialisti* di Palermo, che incoraggiava la politica nazionale a farsi carico del problema siciliano, con una scommessa, considerata determinante per sottrarre il mezzogiorno alla marginalità ed alla presa delle sue classi dirigenti, poco attrezzate, percepita, come il naturale completamento dell'esperienza risorgimentale, rimasta incompiuta, in grado di coniugare sviluppo e integrazione, dilatando la base sociale delle istituzioni liberali.

Nella stessa decisione di impegnarsi nelle competizioni amministrative di una città, che poteva considerarsi simbolo delle grandi contraddizioni isolate (venne eletto al Consiglio Comunale⁸), oltre alla scelta di contrastare le peggiori prassi amministrative nella riscossione dei tributi e nella gestione dei servizi, era anche un segno della volontà di contrapporre un progetto di riorganizzare socialmente i territori e le aree urbane.

È il periodo in cui maturò una rilettura critica dei più significativi aspetti e problemi di storia moderna della Sicilia, capace di offrire anche spunti di riflessione e suggerimenti alla politica, oltre l'accademismo celebrativo delle istituzioni e tradizioni giuridiche isolate. Documentava le ragioni economiche e sociali dei suoi ritardi strutturali e la persistenza delle vetuste strutture feudali su cui si erano innestati i meccanismi propri dello 'sviluppo' capitalistico⁹.

Negli ultimi anni del secolo aveva aperto alla storia economica e sociale gli studi di una medievistica piuttosto tradizionale, inchiodata alle proprie logiche identitarie, attivata dalla ricorrenza dell'ottavo centenario dell'*alma mater*, impegnata nella documentazione della persistenza della tradizione giuridica romanistica nell'esperienza alto-medievale e nella celebrazione dei successi della blasonata giurisprudenza bolognese e della successiva letteratura

capitale industriale (1864-1915), a cura di U. LEVRA, Torino, Einaudi, 2001, pp. 123, ss.; G. C. MARINO, *Il maligno orizzonte e l'utopia: la profonda Sicilia dai Fasci al fascismo*, Sciascia, 1998; C. DOLLO, *Il positivismo in Sicilia. Filosofia, istituzioni di cultura e condizioni sociali*, a cura di G. BENTIVEGNA – S. BURGIO – G. MAGNANO DI SAN LIO, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004; R. MESSINA, *Il processo imperfetto: 1894. I Fasci Siciliani alla sbarra*, Palermo, Sellerio, 2008.

⁸ Cfr. *Memorandum al Governo Italiano per la durevole pacificazione della Sicilia*, Palermo, 1894, e, per tutta la vicenda, le pagine importanti di G. ASTUTO, *Crispi e lo stato d'assedio in Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 140,

⁹ G. SALVIOLI, *Cabellotti e contadini in Sicilia nella zona del latifondo*, in «*La Riforma Sociale*», I, 1894, 1-2, pp. 67-81; ID., *La proprietà fondiaria in Sicilia: una questione storica sugli usi civici*, in «*La Rivista Popolare*», II, 1894, fasc. III, pp. 68-72; ID., *Due inchieste sulla Sicilia*, in «*La Riforma Sociale*», s. II, IV, fac. I, 16 gennaio 1897, pp. 17-25; ID., *Il villanaggio di Sicilia e la sua abolizione*, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», VI, 1902, pp. 371-401; ID., *L'origine degli usi civici di Sicilia*, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», 1909, pp. 454-455.

umanistica più avanzata.

Nella sua lettura, che integrava le ricerche consuete di storia giuridica con le nuove coordinate della geografia economica e sociale, gli elementi territoriali, il diverso grado di urbanizzazione e di dinamismo civile, individuava le ragioni profonde del dualismo della realtà italiana e gli elementi strutturali del ritardo della società meridionale, accennato dalla dominazione spagnola, che integravano le prospettive di una progettualità politica consapevole, chiamata a farsi carico di un disegno di emancipazione che decideva il futuro delle nuove istituzioni.

Dai suoi studi era stato condizionato il suo allievo siciliano Enrico Loncao, politicamente più impegnato, concentrato sui problemi connessi alla persistenza ed al consolidamento delle antiche egemonie sociali¹⁰. Negli stessi anni, l'emergente Enrico Besta, attento indagatore dell'attività scientifica dei grandi glossatori e del diritto veneziano, applicando le categorie della storia economica e sociale, si dedicava alla storia sarda¹¹ (venne chiamato a Palermo, non a caso, come suo successore), come il suo promettente collaboratore Ugo Guido Mondolfo, attento alle stesse tematiche, prima della stagione del suo impegno politico¹², insieme al giovane Arrigo Solmi, modenese come Salvioli, indagatore delle origini sociali del fenomeno comunale¹³.

¹⁰ E. LONCAO, *Genesi del latifondo in Sicilia: l'espropriazione delle popolazioni rurali*, Palermo, Tip. La Commerciale, 1899 ("espropriazione violenta dei terreni comunali, conversione dei beni religiosi, usurpazione dei beni demaniali, abolizione degli scartafacci in cui erano conservati i diritti dei contadini: ecco la base del moderno latifondo", pag. 70); ID., *Considerazioni sulla genesi della borghesia in Sicilia: saggio di storia economica e giuridica*, Palermo, Tip. Coop. Fra gli Operai, 1900; ID., *Il lavoro e le classi rurali in Sicilia durante e dopo il feudalismo*, Palermo, Reber, 1900. Salvioli, nella *Prefazione*, spiegava che "l'Italia è il paese ove queste ricerche sono state più trascurate. La sua storia economica è stata finora riguardata come oggetto di curiosità, mentre invece dovrebbe essere posta a fondamento della storia politica e giuridica", pag. VII. Cfr. la recensione perplesse di E. BESTA, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», IV, 1900, fasc. III, pp. 351-356, e soprattutto di G. SALVEMINI ("creda pure il Loncao che i suoi scritti riescono utili alla dottrina socialista non per le sue affermazioni marxiste, ma per i fatti storici da lui accertati", «*Critica Sociale*», X, 1900, pag. 79).

¹¹ Enrico Besta era stato nominato Libero Docente da una Commissione, composta da Cesare Nani, Francesco Brandileone, Nino Tamassia, Carlo Calisse e Giuseppe Salvioli (22 ottobre 1897, G. U. n. 48 del 1898, pp. 1328-1329), presente anche nell'altra Commissione per la nomina a Professore Ordinario a Cagliari (*Bollettino Ufficiale del Ministero per l'Istruzione Pubblica*, XXIX, vol. II, n. 27, Roma, 3 luglio 1902, pp. 2347-2349). Negli anni successivi, si è avvicinato alle posizioni del Modenese (cfr. la sua recensione di SALVIOLI, *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», IV, 1900, fasc. II, pp. 372-375 e le segnalazioni salvioliane dei lavori di E. BESTA, *Il diritto sardo*, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», IV, 1900, fasc. I, pp. 109-11; E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, in «*La Cultura*», XX, 1901, n. 1, pp. 13-14). Ha dedicato una serie di ricerche al medioevo sardo (*Il diritto sardo nel medioevo*, Torino, Loescher, 1899) ed alle consuetudini di Bari (*Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, in «*Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*», 1903, vol. 36, fasc. I-II, pp. 3-113), con aperture alla storiografia economica e sociale. Ha recensito i lavori di Salvioli e dei suoi allievi Enrico Loncao (ha scritto anche la prefazione al suo volume *Le invasioni vandaliche e il regno dei Goti*, Palermo, Reber, 1905) e Luigi Siciliano Villanueva, meno ideologizzato, più rigoroso.

¹² Cfr. U. G. MONDOLFO, *Terra e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*, in «*Rivista Italiana di Scienze Giuridiche*», 1903, vol. 36, fasc. I-II; ID., *Agricoltura e pastorizia in Sardegna nel tramonto del feudalesimo*, in «*Rivista Italiana di Sociologia*», VIII, 1904; ID., *L'abolizione del feudalesimo in Sardegna*, in «*Archivio Storico Sardo*», 1906, vol. II, pp. 211-256. Sul Mondolfo, cfr. la 'voce' di G. SIRCANA, DBI, vol. LXXV, 2011, pp. 615-617.

¹³ Cfr. Arrigo Solmi, modenese, divenne Libero Docente a Camerino con un discusso lavoro, dedicato al tema *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune: saggio di storia economica e giuridica*, Modena, Soliani, 1898, che mostrava grande attenzione agli studi sociali emergenti (cfr. pure *Per la storia delle associazioni nell'alto medioevo: appunti per una critica*, in «*Archivio Giuridico*», 1899; *Le classi sociali in Firenze e gli ordinamenti di giustizia: a proposito di una recente pubblicazione*, «*Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*», 1900, vol. 30, 1-2, pp. 189-205, che recensiva il volume di Salvemini; *La Costituzione sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna: avanti e durante la dominazione pisana*, in «*Archivio Storico Italiano*», 1904, s. V, vol. 34, pp. 264-349). Cfr. la relazione della Commissione, composta da Pasquale Del Giudice, Federico Patetta, Nino Tamassia, Augusto Gaudenzi, Giuseppe Salvioli, che notava nel lavoro sulle associazioni "un'eccessiva ricerca di novità e la tendenza a lasciarsi trascinare da preconcetti storico-economici a costruzioni alquanto artificiali", che certamente, riflette la posizione minoritaria di

Negli stessi anni tentò, con i suoi collaboratori, di mutare il volto di una disciplina scientifica tradizionale, attardata sulle discussioni identitarie, elusive rispetto alle urgenze della prassi politica e sociale, alla ricerca di significative pagine di italianità, che incontrava le simpatie dell'apparato ideologico dominante, per la conservazione del diritto romano, funzionale al mantenimento dell'ordine borghese, e le pratiche di (auto) rappresentazione delle grandi corporazioni giuridiche.

Nella sua *Rivista di Storia e Filosofia del Diritto*, aperta alla storiografia economica e sociale, al dibattito sulle riforme sociali, a cui intendeva concorrere, apparvero le prime prove di Salvemini, entusiasta del progetto, ma anche il saggio di George Sorel sulle idee giuridiche del marxismo¹⁴. Nella sua breve vita, il periodico rappresentò un tentativo pionieristico di superare le tradizionali logiche di separatezza accademica, e di rinnovamento del proprio statuto epistemologico, attraverso la connessione dei saperi e delle competenze, in nome delle superiori ragioni dell'impresa civile.

Salvioli segnalò *Magnati e Popolani* e *Il Tramonto della Schiavitù* di Ettore Ciccotti, come i lavori più rappresentativi della nuova coscienza storiografica¹⁵, a cui avrebbe affiancato, pochi anni dopo *Le Capitalisme dans le monde antique*, un testo di grande fortuna storiografica, edito a Parigi da George Sorel, tradotto in tedesco da Kautsky, e successivamente, anche in russo, per essere pubblicato postumo in Italia, su sollecitazione di Benedetto Croce¹⁶.

Dopo il fallimento del progetto Florio, decise di trasferirsi a Napoli, chiamato da Francesco Saverio Nitti e da Carlo Fadda (a cui avrebbe dedicato il suo lavoro, apparso a Parigi, per iniziativa di George Sorel¹⁷). Nell'ateneo partenopeo, decisamente più rile-vante, avrebbe rinnovato una collaborazione, ormai risalente, con l'iperattivo Napoleone Colajanni e un dialogo costruttivo con l'economista modenese Augusto Graziani, per un laboratorio culturale 'movimentista' più dinamico, rispetto alla più periferica realtà siciliana.

Dall'alleanza accademica con il Besta, sperava di ottenere un sostegno nell'impresa di ripensamento di una disciplina accademica attenta ai problemi del presente. Negli anni successivi, mitigò gli entusiasmi anche in seguito alle indicazioni 'ministeriali', che imposero un sostanziale riallineamento (come dimostra l'emarginazione di Loncaio, a cui Salvioli avrebbe fatto dare la Libera Docenza a Napoli, l'abbandono di Ugo Guido Mondolfo, il riflusso di Siciliano Villanueva e dell'allievo Luigi Genuardi su ricerche socialmente meno impegnate).

Salvioli (*Bollettino del Ministero di Istruzione Pubblica*, 1902, pag. 2350). Di maggiore rilievo, il lavoro *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlo Magno fino al Concordato di Worms (800-1122)*, Modena, 1901. Scrisse anche la prolusione *La funzione pratica della storia del diritto italiano nelle scienze giuridiche*, 1903, che riecheggia posizioni salvioliane. Di Salvioli recensì il *Manuale di storia del diritto italiano* («*Archivio Giuridico*», 1899, pp. 599-600), il *Contributo alla storia economica d'Italia nel medioevo* («*Archivio Giuridico*», 1899, pag. 598), *Città e campagne dopo il Mille* («*Archivio Giuridico*», 1901, vol. LXVI, pp. 187-191). Dopo il trasferimento a Parma, si allontanò dalle posizioni giovanili. Sul Solmi, cfr. le 'voci' di A. MATTONE, *DBGI*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1889-1892 e di I. BIROCCHI, *DBI*, vol. 93, 2018, pp. 221-226.

¹⁴ Sui rapporti di Sorel con il mondo siciliano, cfr. A. M. CITTADINI CIPRÌ, *Il Partito d'Azione e la Questione Meridionale*, Palermo, Epos, 1982, pp. 97-98; S. M. GANCI, *I rapporti Sorel-Colajanni nella crisi del marxismo*, in «*Annali 1976, Fondazione Feltrinelli*», Milano, pp. 19, ss.

¹⁵ G. SALVIOLI, rec. di G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze: dal 1280 al 1295*, Firenze, Tip. Carnesecchi, 1899, «*Archivio Giuridico*», 1900, pp. 585-86 (il lavoro venne recensito anche dal Besta, probabilmente, su segnalazione di Salvioli, nella rivista, pp. 382-389).

¹⁶ G. SALVIOLI, *Der Kapitalismus im Altertum: Studien über die römische Wirtschaftsgeschichte*, Stuttgart, Dietz, 1912, (nuova edizione, Dietz Nachfolger 1922), mentre, per la traduzione in russo (Karkhov, 1923), cfr. MOUZA RASKOLNIKOFF, *La recherche soviétique et l'histoire économique et sociale du monde hellé-nistique et romain*, Strasbourg, 1975, pp. 32, ss.

¹⁷ Cfr. G. SALVIOLI, *Le Capitalisme dans le monde antique: études sur l'histoire de l'économie romaine*, traduit sur le manuscrit italien par Alfred Bonnet, Paris, Girard & Briere, 1906 (*A Mes Excellents Collegues M. Carlo Fadda Recteur de l'Université de Naples, M. Francesco Nitti, Professeur A L'Université de Naples*).

Giunto nell'ambiente napoletano, partecipe alle iniziative di un mondo riformista molto attivo, senza dimenticare il problema siciliano, sollecitò l'attenzione di una componente giuridica molto più vivace sui problemi meridionali e una maggiore convergenza tra gli studi storico-giuridici, la filosofia e la politica del diritto, riproponendo il suo lavoro più impegnativo sui difetti sociali della legislazione vigente.

Divenne promotore di una serie di ricerche e di studi, concentrati sui principali aspetti e problemi del mezzogiorno moderno, che superavano le coordinate anguste del biografismo. Mettevano al centro della riflessione storiografica gli snodi della storia più recente, privilegiando gli istituti e le strutture, che richiamavano l'attenzione su un grande patrimonio intellettuale, che aveva sollevato, a più riprese, la questione meridionale¹⁸.

Salvioli recepiva l'orientamento dei giuristi, che avevano difeso i diritti di uso civico e la tutela dei demani, in chiave anti-baronale¹⁹, sottolineava i limiti degli interventi, spesso astratti, emanati nel decennio francese sull'abolizione formale della feudalità²⁰ ed i provvedimenti successivi, che, in omaggio ai compromessi politici, avevano consolidato la presa sociale delle antiche egemonie, invece di contrastarla²¹.

Riprendeva, con prospettive socialmente più avanzate, alcuni spunti di una densa ricostruzione del giurista Enrico Cenni²² della tradizione giuridica meridionale e delle sue prove scientificamente più rappresentative e socialmente più efficaci²³, che aveva denunciato i limiti di un processo unitario poco attento alle esigenze delle regioni meridionali e punitivo nei confronti di una grande capitale, che aveva tradizioni politiche, intellettuali, giuridiche, di

¹⁸ Cfr. M. O. CUOMO, *Il contributo di Giuseppe Salvioli alla storiografia economica italiana*, in «Economia e Storia», 1975, 3, pp. 366-419; A. GIARDINA, *Analogia, continuità e l'economia dell'Italia antica*, in Giuseppe Salvioli, *Il Capitalismo Antico. Storia dell'economia romana*, rist. a cura di A. GIARDINA, Roma – Bari, Laterza, 1985, pp. VII-LVI; ID., Intervento, in AA. VV., *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro* (Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-27 aprile 1985), a cura di P. GROSSI, Milano, Giuffrè, pp. 349-353; N. BRIGATI, *Giuseppe Salvioli storico dell'economia alto-medievale*, in AA. VV., *Per Vito Fumagalli: terre, uomini, istituzioni medievali*, Bologna, Clueb, 2000, pp. 339-359; P. FAVILLI, *Tra storia e teoria: note sulla vicenda italiana di storia economica e storia del pensiero economico*, in AA. VV., *Risorgimento, marxismo, Keynesismo. Studi di storia del pensiero economico in onore di Aurelio Macchioro*, Milano, Angeli, 2004, pp. 121.

¹⁹ “Alla salvezza di questi reti di proprietà comunale contribuirono anche i giuristi, applicando loro una teoria svisata per le origini, ma conforme allo sviluppo delle cose; distinsero gli abitanti di un comune dalla comunità o persona morale. I beni, dissero, sono proprietà della persona morale, che possiede *ad universitas*, ma non degli abitanti. Così impedivano la divisioni chieste in virtù del principio: niuno è obbligato a restare nell'indivisione”, G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Roma – Torino – Napoli, Utet, 1890, p. 386.

²⁰ “L'abolizione non stava tanto nel proclamarla, quanto nel disporre che dalla sua caduta non venissero gravi rovine e che frammischiando al privato interesse opposizioni e raggiri indiretti, non avesse l'abolizione a ritardarsi o a effettuarsi male. La legge 2 agosto 1806 disse con parole generali abolita la feudalità...ma nel tempo stesso con distinzioni distruggeva il principio disponendo rispettarsi come proprietà libera tutti i diritti, rendite, prestazioni, senza distinguere ciò che fosse abusivo, o usurpato, e dannoso all'agricoltura o al commercio”, Ivi, p. 232.

²¹ “Nulla mutavasi alla condizione della feudalità ne risolvevansi i litigi esistenti; ai comuni addossavansi pesi e compensi verso dei feudatari ai quali succedevano; i cittadini restavano gravati come per l'innanzi e si lasciavano vie per sostenere e per far passare per reali le prestazioni che erano personali”, Ivi, pp. 233-234.

²² Su Enrico Cenni, cfr. A. ANZILOTTI, *Neoguelfi e autonomisti a Napoli dopo il '60*, in *Movimenti e contrasti per l'Unità d'Italia*, Bari, 1930, pp. 167-191; P. LOPEZ, *Enrico Cenni e i cattolici napoletani dopo l'Unità*, Roma, 1962; F. TESSITORE, *Aspetti del pensiero neoguelfo napoletano dopo il sessanta*, Napoli, Giuffrè, 1962, passim; ID., *Da Cuoco a De Sanctis*, Napoli, Guida, 1988, pp. 9-112; V. DE CRESCENZO, *La fortuna di Vincenzo Gioberti nel Mezzogiorno d'Italia*, Brescia, Morcelliana, 1964, passim; F. MAZZONIS, *Per la religione e per la patria: Enrico Cenni e i conservatori nazionali a Napoli e a Roma*, Palermo, Epos, 1984; M. MARTIRANO, *Napoli capitale. Un dibattito filosofico-politico all'alba della 'Nuova Italia'*, in *Civiltà del Mediterraneo*, 21-211, nn. 18-19, passim; la 'voce' di F. LOMONACO, *DBGI*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. I, pp. 506-508.

²³ “Potrei arrecare infinite testimonianze degli scrittori ma basterà quella del nostro celeberrimo Francesco D'Andrea”, E. CENNI, *Studj di diritto pubblico*, Napoli, 1870, p. 105.

grande rilievo, e meritava maggiore considerazione dalle scelte governative²⁴.

Naturalmente la sua eredità scientifica veniva disancorata dal neoguelfismo del giurista lucano, celebrativo di una capitale culturale, emarginata dal riposizionamento della geografia politica, imposto dalla conclusione del processo unitario. Era reinterpretata nella prospettiva di un riformismo avanzato, che intendeva recuperare un patrimonio di conoscenze e di saperi, essenziale per la rilettura della disciplina dei demani.

Nei suoi lavori, che risentono del clima post-unitario, animati dalle preoccupazioni rivendicative (tacciate sbrigativamente di provincialismo, che mostrava attenzione alle ragioni del territorio, a differenza di un unitarismo acritico, condizionato da preminenti preoccupazioni di allineamento subalterno), venivano riscoperti i grandi pensatori dello storicismo meridionale, in polemica con la lettura interessatamente riduttiva di Savigny²⁵, che dovevano rientrare nel patrimonio culturale e scientifico della ‘nuova’ Italia²⁶.

Cenni recuperava anche un’importante componente della giurisprudenza napoletana, di orientamento anti-baronale, attenta ai diritti delle comunità, ed al loro radicamento storico. Veniva integrata nell’ambito di una prospettiva, che puntava al recupero sociale dei demani, in un momento in cui potevano rappresentare una risorsa significativa per le popolazioni meridionali.

Ricordava la teoria di Francesco D’Andrea, che codificava un principio generale²⁷, celebrato anche in una dimenticata pagina del giovane Salandra, responsabile della rassegna economica sul *Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere*²⁸. Riconosceva il radicamento storico delle proprietà collettive nella realtà meridionale²⁹, tanto da sollecitare la continuazione della *Storia degli abusi feudali* di Davide Winspeare³⁰, pur essendo schierato su posizioni politicamente molto distanti.

Ricorreva, più coerentemente, nel testo di Luigi Lombardi³¹, che, nel clima dei governi della

²⁴ Cfr. E. CENNI, *Napoli e l’Italia. Considerazioni*, Napoli, Dalla Stamperia del Vaglio, 1861; ID., *Della presenti condizioni d’Italia e del suo riordinamento civile*, Napoli, Stabilimento Tipografico dei Classici Italiani, 1862.

²⁵ “Al Gravina ed al Vico si dee adunque il vero metodo di trattare il diritto, che disposa la filosofia alla storia, E. CENNI, *Studi*, op. cit., pp. 239-240.

²⁶ “Se oggi si vuole fare nulla di fruttuoso nello studio e nell’insegnamento del diritto, e restituire al popolo napoletano il nobile vanto di essere principe in quella provincia, ad onore di Napoli non solo, ma della gran patria italiana...vanto assai diminuito poi che un’abietta ed indotta servilità verso i francesi glielo ha tremato, non vi sia altra via che ripigliare le nostre grandi tradizioni giuridiche”, Ivi, p. 279.

²⁷ “Nullum modo praetendi posse esse praedjudicatum primaevum illi juri, quod antequam oppidum concederetur, erat pene omnes, ut agri illi uterentur in communem ipsorum utilitatem pro omnibus iis, quae ad humanae vitae suum sunt necessaria...Jus istud quod unusquisque universitati civibus competit, ut agro publico utantur, et proprium ejusdem universitatis jure naturali, adeo ut nec per regem ei tolli possit” (Maradei, *Practicae Observationes*, Neapoli, MDCCIV, p. 25, co. 1).

²⁸ Cfr. il riferimento al pensiero di D’Andrea, in merito al diritto naturale della proprietà collettiva (“e qui mi sia lecito, per giusto orgoglio municipale, notare come questo principio non era ignoto alla scuola dei nostri giureconsulti, poiché uno tra i più famosi, Francesco D’Andrea, scriveva due secoli or sono...”, A. SALANDRA, rec. di E. Laveleye, *De la propriété et des formes primitives*, *Giornale Napoletano di Filosofia e Lettere, Scienze Politiche e Morali*, 1875, vol. I, p. 402). Sul Salandra, cfr. la preziosa monografia di F. LUCARINI, *La carriera di un gentiluomo: Antonio Salandra e la ricerca di un liberalismo nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, e, la ‘voce’ *DBI*, vol. 89, 2017, pp. 648-655.

²⁹ “Le forme molteplici di proprietà collettiva, che lungamente perdurarono in questa parte d’Italia, e che costituiscono quello che potrebbe dirsi l’istituto demaniale, parte notevolissima e originale del diritto pubblico del reame di Sicilia”, Ivi, p. 401.

³⁰ “Chi, non foss’altro, ha avuto l’ingegno e l’animo di continuare, coi sussidi della critica più moderna, l’opera tanto splendidamente iniziata da Davide Winspeare?”, *Ibidem*.

³¹ “Un sistema feudale dove i diritti del cittadino, *jura civitatis*, fossero assoluti, inviolabili, imprescrittibili come diritti di natura”, L. LOMBARDI, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane. Studio storico-legale*, Napoli, Tip. Anfossi, 1885, p. 9.

Sinistra, che sembravano accreditare un'evoluzione in senso borghese³², cercava di sostenere una politica di maggiore apertura delle istituzioni liberali, attraverso una più ampia diffusione della proprietà privata³³. Rileggeva l'eredità scientifica della dottrina meridionale sugli usi civici, ricordando il precedente di Marino Frezza³⁴.

Ricostruiva gli sviluppi di un pensiero, arricchito dalla letteratura anti-baronale (Lom-bardi valorizzava anche le considerazioni di Capobianco³⁵), coinvolgeva un autore non privo di tentazioni movimentiste, come Orazio Montano³⁶, e attraversava la tradizione dei Reggenti (dal più combattivo Scipione Rovito³⁷, alle posizioni più riflessive di un giurista del calibro di Carlo Antonio De Rosa³⁸). Ricordava il pronunciamento più esplicito di Francesco D'Andrea, l'intellettuale impegnato, protagonista del rinnovamento giuridico del mondo napoletano della

³² “Noi facciamo voti, perché il Governo del Re, illuminato da una saggia economia dia opera all'alienazione dei beni di tutti i corpi morali, indistintamente”, Ivi, p. 82.

³³ “Col rendere queste terre proprietà dei privati, avremmo diminuito il numero dei proletari, adempiuto, al possibile, il dovere di far partecipare al godimento della terra e dei suoi prodotti un più gran numero di uomini, dovere imposto da natura, e fine precipuo dell'economia rurale; aumentata la proprietà nazionale, offerta infine allo Stato una ferma guarentigia”, Ibidem.

³⁴ “Debent vassalli habere naturali elementa, ne ipsi inermem vitam ducant, et in eo loco in quo habitant, et onera sustinent, aequaliter cum exteris comparentur”, *Marini Frecciae Neap. Patritii Clariss. Iureconsulti Acutiss. Regii Consiliarii Celeberrimi, Caroli V, Imp. Opt. Maximi, Atque S. C. Propraeid. In Regno Neapolitano, De Subfeudis Baronum, & investituris Feudorum*, Venetiis, Apud Nicolaum de Bottis, MDLXXIX, p. 374, 4. Su Marino Freccia, cfr. G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, p. 252; S. BARBACETTO, *L'uso civico del demanio feudale: Origini giurisprudenziali (secc. XVI-XVII)*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2006, I, pp. 171-175; le ‘voci’ di A. Cernigliaro, DBI, vol. 50, 1998, pp. 346-350; DBGI, vol. I, pp. 905-908.

³⁵ “Et iste usus dicitur naturaliter, feudo, etiamsi concessio esset facta liberissima ab omni onere, et servitute. Nam non intelligitur de isto usus Civibus debito, cum sine ipso Vassalli inermem vitam ducant”, *Tractatu De Iure et Officio Baronum, erga vassallos burgenses, seu mavis Aurea Commentaria super Pragmatici De Baronibus Liber Primus Editus per Celeberrimum Causarum Patronum Io. Francicum Capiblanco Patritium Beneventanum Baronem Roccae Sancti Felici, et Carifi. Opus apprime necessarium ad univernale Reipublica tutamen nuper per Antonium Capiblanco Auctoris Filium, in Sacro Regio Neapolitano Consilio Olim Senatorium Integerrimum, et nuper apud Suam Catholicam Majetatem in Supremo Italico Consilio Regentem, nonnulli Additionibus locupletatus, et quantum fieri poterit uberrime dilucidatus, Neapoli, Typis Ioannis Francisci Paci, MDCLXVI, Pramm. II, de Baronibus, pp. 290-291. Sul Capobianco, cfr. G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni*, cit., pp. 274-278; la ‘voce’ di A. MUSI, DBGI, vol. I, pp. 426-427.*

³⁶ “Clausolae hae, cum Planis, Montibus, Pascuis, Nemoribus, Aquis et decursibus aquarum, et apposita in Investitura, nihil operantur, nisi quatenus temporis concessionem, fuerint penes, concedentem, vel justo titulo penes praecedentem Baronem”, *De Regalibus Tractatus Amplissimus (...) Auctore Horatio Montano I. C. Neapolitano acutissimo, atque Advocato Primario, Neapoli, Typis Francisci Savij, MDCXXXIV, v. Argentariae*, pag. 164. Sul Montano, cfr. la ‘voce’ di G. VALLONE, DBGI, vol. II, pp. 1367-1368.

³⁷ “Rex concedendo Terram cum montibus, et planis, et pascuis, non intelligitur concessisse, et abtulisse commoditatem vassalorum, subdens, quod usus intelligitur exceptu inter ipsos, ut possint in Oppido habitare, et sicut si Terra esset in manu Regis cum territorio, Rex ipsos non deberent expellere, eo jure intelligitur ejudem concessisse, quod usus alterius non diminuatur”, *Luculenta Commentaria In Singulas Regni Neapolitani Pragmaticas Sanctiones cum declarationes cum declarationes juris communi per ea confirmati, ampliati, limitati, correcti, aut quomodolibet innovati Decisionibus Supremorum Tribunalium suis quibusque locis in dubiis, ususque frequentibus quaestionibus copiose abjectis Authore Scipione Rovito olim Advocatorum facile Principe Accessere praetera Aureae Additiones Joanni Laganarii J. C. Neap. Ejudem Commentaria Ad Pragmaticas Aliquas*, a Domino Regente non commentatas, Neapoli, MDCCXLII, ex typographia Mutiana, pag. 614, n. 23. Sul Rovito, cfr. CASSANDRO, *Storia*, cit., pp. 255-56; S. BARBACETTO, op. cit., pp. 183-188; la ‘voce’ di E. CORTESE, DBGI, vol. II, pp. 1749-1750.

³⁸ “Quae consuetudo naturali ratione summopere innititur, juxta protritum illud axioma: quod tibi non nocet, et alteri prodest, permittendum est: eo vel maxime, quod territoria campestria re ipsa sunt aperta ad pascua sumendum, secatis segetibus; atque adeo pecudibus nullo prorsus impedimento sunt”, *Civilis Decretorum Praxis, plurimis ac recentissimis S. C. Decisionibus illustrata D. Carolo Antonio De Rosa, sive De Rosis (...) cum Observationibus, et Additionibus U. J. D. Leonardi Riccii, cui in hac novissima editione accesserunt animadversiones Vincentii Aloii, Neapoli MDCCXCIII, t. I, p. 138, 58. Sul De Rosa, cfr. le ‘voci’ di P. L. ROVITO, DBI, vol. 39, 1991, pp. 161-163; I. BIROCCHI – M. N. MILETTI, DBGI, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. I, pp. 710-711.*

seconda metà del Seicento, attento alle concrete movenze del pensiero giuspubblicistico europeo, consapevolmente più attrezzato per una teoria di contenimento progressivo delle attribuzioni della feudalità³⁹. Richiamava anche il pensiero del Cardinale De Luca, altro nome simbolo della cultura giuridica meridionale di età moderna, non estraneo, per sensibilità, alle tematiche della cultura anti-feudale, che considerava i diritti di uso civico un onere connaturato al feudo⁴⁰.

Era un filone istituzionalizzato da Schupfer, che, in una sua preziosa memoria sugli statuti di Apricena, di poco posteriore, accoglieva il filone nel patrimonio della storiografia giuridica nazionale, attenta all'evoluzione, in senso sociale, delle istituzioni liberali⁴¹. Nel saggio più impegnativo sull'*Allodio*, riproponeva una 'sistemazione' generale della storia della proprietà medievale, che riteneva socialmente più avanzata, rispetto ai parametri, imposti dai 'nuovi' codici borghesi.

Questa teoria dei giuristi meridionali, riappariva, nella nuova edizione del *Manuale* salvioliano, maturata nei primissimi anni del Novecento, rinvigorita alla luce di una revisione sociale di un orientamento sostanziosamente riformista. Riletta anche sulla base delle consapevolezze, maturate in un ventennio dell'impegno civile, che aveva ispirato la sua attenzione alle campagne meridionaliste e 'sicilianiste', sosteneva scientificamente un programma di riforme economiche e sociali.

Salvioli recuperava le teorie dei due più rappresentativi 'nomi' simbolo di una tradizione di pensiero giuridico, intellettualmente e socialmente impegnato⁴², che avevano contrastato

³⁹ Sul D'Andrea cfr. R. COLAPIETRA, *L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea: il Seicento napoletano nel carteggio con Gian Andrea Doria*, Milano, Giuffrè, 1981; F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, con i saggi di R. Ajello, *Gli Avvertimenti tra idealisti e naturalisti* e l'introduzione di I. ASCIONE, *Togati e classe dirigente*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 5-114; I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, Jovene, 1994; A. S. CAFARELLI, *Francesco D'Andrea e la dinamica del ceto ministeriale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Foggia, Centrografico francescano, 2008; D. LUONGO, *Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*. Vol. II. *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli, Arte Tipografica, 2008, pp. 843-850, passim; G. ORIGO, *D'Andrea, Vico e Spaventa lettori e interpreti della filosofia moderna*, Roma, 2009; la 'voce' di I. Ascione, *DBGI*, I, pp. 638-640; R. RUGGIERO, in *Ecrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Age au siècle des Lumières*, Paris, Garnier, 2015, pp. 341-345; M. GAMBINI DE VERA D'ARAGONA, *Il diritto feudale in Francesco D'Andrea*, in «*Bollettino del Centro di Studi Vichiani*», 2016, pp. 129-170.

⁴⁰ "Etiam si per Principem expresse concessum esset fundum cum nemoribus, sylvis, montibus, forestis, fluminibus, et aquis, liberum, et exemptum ab omni onere et servitute, adhuc tamen intelligatur exceptus iste usus, qui non importat servitutem, sed onus intrinsecum et connaturale", *Jo. Baptistae De Luca Venusini S. R. R. Presbyteri Cardinali Theatrum Veritatis et Justitiae, sive Decisivi Discursus per Materia, seu Titulo distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis Canonici & Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit, Liber Quartus, Cuius I Pars, de Servitutibus praedialibus, Usufructu, & utroque Retractus; II, de Emphyteusi; III de Locatione & Conductione Cum nonnulli Recentissimi Sacrae Rotae Romanae Decisionibus, ad materiam spectantibus; nec non Annotationibus, ac Discursibus, qui antea in supplementi extabant, suis loci optime adjectis, Venetiis, MDCCXXXIV, ex typographia Balleoniana, Disc., XLII, pag. 51, l.* Sul De Luca, cfr. A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e Jus Publicum Ecclesiasticum nell'opera del Cardinale De Luca*, Milano, Giuffrè, 1982; A. LAURO, *Il Cardinale Giambattista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa, 1676-1683*, Napoli, Jovene, 1991; A. DANI, *Un'immagine secentesca del diritto comune: la teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giambattista De Luca*, Bologna, Monduzzi, 2008; ID., *Giambattista De Luca divulgatore del diritto: una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma, Aracne, 2012; AA. VV., *Alla riscoperta del Cardinale Giambattista De Luca giureconsulto*. Atti del Convegno Nazionale di Studio (Venosa, 5-6 dicembre 2014), a cura di F. COPPOLA – E. M. LAVORANO, Venosa, Osanna, 2016. Nello specifico, cfr. G. I. CASSANDRO, op. cit., pp. 253-254, 271-276; S. BARBACETTO, *Servitù di pascolo, civico usus e beni comuni nell'opera di Giambattista De Luca (1683)*, in P. NERVI (a cura di), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva: la consuetudine fra tradizione e modernità*. Atti dell'VIII riunione scientifica (Trento, 14-15 novembre 2002), Padova, Cedam, 2003, pp. 267-297.

⁴¹ Cfr. F. SCHUPFER, *Degli usi civici e altri diritti del Comune di Apricena*, in «*Atti della R. Accademia dei Lincei*», CCLXXXIII, 1886, s. IV, *Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, vol. II, pag. 283 ("Francesco D'Andrea ha una bellissima pagina in proposito")

⁴² "I giureconsulti italiani e specialmente napoletani immaginarono la teoria, che poi gli studi storici dimostrarono vera, essere stata in origine la terra del popolo che ne usava naturalmente e promiscuamente, poi essere passata nel

coraggiosamente le pretese abusive della feudalità, offrendo un sostegno teorico alle loro rivendicazioni. Avevano ridefinito (e non soltanto rappresentato), a fine Seicento, l'orientamento più autorevole della giurisprudenza napoletana, in una materia tanto tormentata⁴³.

Avevano costruito scientificamente una teoria giuridica, che si appoggiava sul fondamento normativo delle prammatiche *de salario* di Ferdinando d'Aragona, e *de baronibus* di Carlo V⁴⁴. Erano indicati come protagonisti principali di un orientamento 'solenizzato', come espressione 'socialmente' più avanzata di una tradizione autoctona della giurisprudenza napoletana, attenta ai diritti delle popolazioni.

Restituiva un ritratto realistico del mezzogiorno spagnolo con la politica di desertificazione economica e sociale, determinata dalla rifeudalizzazione, che aveva generato la frantumazione delle aree urbane, ostacolato il dinamismo, devastato i territori, a vantaggio della capitale, con una borghesia, emanata da funzioni parassitarie di intermediazione, incapace di investimenti produttivi, padrona delle università, collusa con la feudalità.

Riconsiderava il ruolo marginale del riformismo italiano, pur apprezzandone l'importanza per l'impresa di avviamento di una difficile stagione di riforme che chiudeva un'epoca di stagnazione. Ricordava le iniziative caroline, maturate nel tempo eroico della dinastia, e le più audaci innovazioni toscane, senza dimenticarne i limiti strutturali⁴⁵. Riconosceva il ruolo decisivo della rivoluzione francese che aveva cambiato il volto della società europea e scosso anche la provincia italiana⁴⁶.

Salvioli, nelle stesse pagine, riproponeva le sue riserve sulle politiche continuiste dei governi, che non avevano realizzato le riforme strutturali per il decollo economico e sociale del mondo meridionale. Esprimeva un bilancio critico anche sulle politiche dello stato liberale e mostrava il volto più autentico di una 'ristrutturazione' sociale clamorosa⁴⁷, che aveva consolidato il blocco sociale tradizionale nella provincia meridionale⁴⁸.

Domandava una politica sociale che portasse a compimento l'unificazione attraverso un'integrazione delle masse nelle istituzioni e nei processi produttivi, con annesso adeguamento dell'ordinamento giuridico, ormai superato, e dei sistemi culturali, auspicando un mutamento

signore feudale alla limitazione degli usi civici, voluti dalla natura umana perché fossero mantenuti agli uomini i mezzi necessari per vivere", G. SALVIOLI, *Trattato di Storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, UTET, 1908, pag. 509.

⁴³ "Così si giustificò l'origine e l'esistenza degli usi civici, ossia del diritto che aveva ogni abitante di provvedere sulle terre del feudo alle prime necessità della vita, 'ne homines inertem vitam teneant et pro necessitate', secondo le parole del Card. De Luca. Era principio del sistema feudale che le popolazioni dovessero vivere sulle terre infeudate ed usufruire di esse entro i limiti dei bisogni: ad ognuno iure civitatis compete in domini territorio commoditatem habere. Così gli usi civici eran detti "diritti di sussistenza dei padroni verso i vassalli, spesso connaturale di ogni feudo abitato", Ibidem.

⁴⁴ "In verità sempre nell'Italia meridionale e Sicilia il cittadino partecipava col feudatario al godimento del demanio feudale, e questa partecipazione costituiva un *ius in re* da far presumere un condominio. Per questa ragione era proibito al barone chiudere il feudo e far difese, e la riserva generale per le popolazioni proclamarono le prammatiche di Ferdinando aragonese 14 dicembre 1483 *de salario* e di Carlo V *de baronibus*", Ibidem.

⁴⁵ "Erano frustrate dalla resistenza delle tradizioni, dai nobili, dal clero, talché poco dopo gli stessi sovrani riformatori si ritrassero dalla campagna iniziata, e scancellarono quelle poche innovazioni di ordine sociale che avevano appena iniziate", Ivi, p. 190.

⁴⁶ "L'Italia s'avvantaggiò dei progressi che la civiltà e la libertà avevano raggiunto in altri paesi, e fu grande fortuna", Ivi, p. 16.

⁴⁷ "L'antico demanio popolare è stato in gran parte rapinato: i baroni si sono arricchiti delle sue spoglie usurpando selve, terre, conculcando ogni giustizia, seminando germi di odio tra le popolazioni rurali. E, in ultimo, sugli ultimi avanzi, nel mezzogiorno si gettò famelica la borghesia che cercò di accaparrare i demani che re Giuseppe Bonaparte aveva voluto restituire agli agricoltori", Ivi, p. 511.

⁴⁸ "La borghesia moderna ha spogliato i contadini di quanto ha potuto di terre comunali e di usi civici e, sopprimendo gli avanzi feudali, ha tolto alle popolazioni rurali tutti quei vantaggi che loro recava l'ordinamento feudale, le ha spogliate senza compenso di diritti che da secoli subivano gli assalti della nobiltà e del clero, e ha posto sul trono la proprietà privata col suo diritto assoluto di usare e di abusare", Ibidem.

che doveva investire tutti i settori della vita associata, a cui legava il suo progetto storico-giuridico, socializzato attraverso un insegnamento, che assumeva dichiaratamente tra i suoi compiti il sostegno ad un'impresa di revisione progressiva di norme e istituzioni⁴⁹.

Romualdo Trifone e la feudistica meridionale

Romualdo Trifone, il suo primo allievo napoletano, pochi anni dopo la laurea, inaugurava l'attività scientifica, con una sensibilità riformista molto determinata, una significativa maturazione intellettuale, che avrebbe animato l'esperienza storiografica di un decennio. Esordiva, nel clima speranzoso, attivato dalle aperture del governo giolittiano, che sembravano annunciare un nuovo corso della politica italiana ed intendeva incoraggiare le riforme strutturali sempre rinviate. Mostrava attenzione alle ragioni dell'emancipazione del mezzogiorno e della crescita del suo ruolo e del suo contributo all'evoluzione complessiva del paese.

Ricordava il significato progressivo dell'interpretazione, che la dottrina napoletana di Winspeare e Zurlo diede del provvedimento normativo, emanata nel decennio⁵⁰ e riscontrava il recupero del loro orientamento nel nuovo progetto, destinato alla realtà siciliana⁵¹. Si dedicava all'approfondimento di una vicenda, che avrebbe potuto estendere le più significative riforme del decennio francese alla realtà siciliana⁵². Ha studiato il progetto di eversione della feudalità,

⁴⁹ “Le nuove esigenze della classe lavoratrice, i mutamenti avvenuti nelle forme economiche di produzione e circolazione dei beni, il diffondersi della istruzione, l’elevarsi della moralità, l’affermarsi della libertà politica, conseguenze delle incessanti conquiste della scienza, l’invigorirsi del sentimento di solidarietà fanno avvertire che il diritto vigente è in arretrato, che più non risponde ai bisogni della società e alle aspirazioni ideali di una parte di essa. Vi è un disequilibrio che va ristabilito”, Ivi, p. 16.

⁵⁰ “Come avrò occasione di dimostrare in un altro mio lavoro, la giurisprudenza della Commissione feudale, con a capo il Winspeare, e le istruzioni ministeriali, emesse dallo Zurlo ed ispirate spesse volte dal Winspeare, dovettero enormemente lottare, e direi quasi forzare gli argini non troppo comodi, per il popolo e per i Comuni, imposti dalla legge del 6 agosto citata”, R. TRIFONE, *Vicende di un progetto parlamentare del 1820-21 per l’eversione della feudalità in Sicilia. Memoria letta all’Accademia Pontaniana nella tornata del 7 aprile 1907*, in «*Atti dell’Accademia Pontaniana*», 1907, v. 37, mem. 7, p. 13.

⁵¹ “Ora questi principii giuridici stabiliti da quel tribunale straordinario e dal ministro dell’interno, i quali resero quella legge più liberale di quanto si proponeva di essere, furono in maniera ancora più larga adottati nel nuovo disegno compilato dalla Commissione legislativa, di guisa che furono tolte le incertezze sulla distinzione delle prestazioni personali e reali, furono dichiarati aboliti senz’alcuna riserva i diritti angarici e parangarici, proibitivi e signorili, come abolite i dichiararono senz’eccezione le prestazioni in generi o in danaro che i baroni esigevano su fondi, non ostante qualsiasi atto o patto ricognitivo e qualsiasi titolo gratuito o oneroso, anche transatto, surrogato, commutato e riconosciuto dalle parti”, Ibidem.

⁵² Romualdo Trifone (1879-1963). Libero Docente di Storia del Diritto Italiano a Napoli (1910), Docente di Diritto Forestale all’Istituto Superiore Forestale di Firenze (1913), Ordinario di Storia del Diritto Italiano a Messina (1922), passò a Pisa (1924), e infine, a Napoli (1929-1949), come successore di Salvioli. Trifone si è occupato anche del *Diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi* (1910), *Il Fedecommesso. Storia dell’istituto in Italia. I. Dal diritto romano al secolo XVI* (Roma, 1913), *I frammenti delle Consuetudini di Salerno* (1919), ma il suo lavoro più impegnativo è certamente la *La legislazione angioina* (Napoli, Lubrano, 1921). Ha dedicato un filone importante della sua attività scientifica al diritto demaniale e forestale (*Il sistema di espropriazione in materia forestale*, Firenze, 1913; *Demani comunali e usi civici in rapporto con la legislazione forestale*, Portici, 1914; *Legge forestale nelle terre redente: note e appunti per un eventuale programma di riforme*, Firenze, 1919; *La deformazione del concetto di vincolo nella legislazione forestale italiana*, Firenze, 1919; *Sul concetto e limiti del diritto forestale*, Firenze, 1920; *Comunione dei pascoli*, Roma, 1921; *Precedenti storici del sistema italiano del vincolo forestale*, Firenze, Ricci, 1922; *Progetto Micheli per la riforma della legge forestale*, Firenze, 1922; *La questione demaniale nel Mezzogiorno d’Italia*, Piacenza, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, 1924). Concludono la sua attività scientifica, la *Storia del diritto forestale in Italia* (Firenze, Coppini, 1957), la sintetica monografia *L’Università di Napoli dalla fondazione ai nostri giorni* (Napoli, 1954), il volume *Gli Usi civici*, Milano, Giuffrè, 1963. Sul Trifone, cfr. T. PEDIO, *In memoriam: Romualdo Trifone*, in «*Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*», XXIII, 1963, fasc. I-II, pp. 154-163; F. BONIFACIO, *Romualdo Trifone*, in «*Atti dell’Accademia Pontaniana*», 1963-1964, vol. XIII; P. GROSSI, *Il contributo di Romualdo*

presentato nel Parlamento del 1820-1821, che avrebbe rappresentato una svolta storica per la trasformazione economica, politica e sociale.

Elaborava una densa memoria, in cui ricostruiva tutti i passaggi dell'iniziativa, che mostrava grande padronanza della materia e anticipava il lavoro più ampio e articolato, di pochi anni successivo. Manifestava la chiara coscienza delle connessioni tra storiografia e politica del diritto, tra programmazione istituzionale e progettazione sociale ed una consapevolezza istruita del valore aggiunto, di un lavoro storiografico intellettualmente più sofisticato⁵³.

Restituiva spessore politico al problema meridionale ed alle ragioni della sua riconversione economica e sociale, nell'ambito di una logica, che attribuiva una rinnovata capacità di iniziativa politica al nuovo stato unitario. Gli storici del diritto, consapevoli degli strumenti giuridici più opportuni, erano in grado di partecipare con competenza tecnica al dibattito sui problemi del proprio paese e del proprio tempo, senza rinunciare al decoro scientifico⁵⁴.

Era dedicata alla ricostruzione, molto articolata, e ampiamente documentata, del generoso tentativo (coraggiosamente sostenuto dagli esponenti più avanzati della borghesia liberale⁵⁵, con una preziosa sinergia tra napoletani e siciliani, durante il passaggio parlamentare⁵⁶), di rimuovere le permanenze di un'istituzione, capace di sopravvivere, per il volume complessivo degli interessi coinvolti e la loro capacità di relazione e di radicamento sociale, ai mutamenti politici ed istituzionali e di condizionarli.

Trifone richiamava l'attenzione sull'attività più impegnativa del *Nonimestre*, che riproponeva, in via preliminare, proprio per il suo significato complessivo⁵⁷ (di cui sotto-lineava il dinamismo normativo, l'effervescenza intellettuale, la grande capacità di approfondimento⁵⁸, la produttività progettuale, che aveva interessato praticamente tutti i settori dell'organizzazione istituzionale)⁵⁹. Non mancava di sottolineare le grandi responsabilità di una monarchia reativa, che aveva lasciato spazio agli espedienti dilatori di un'aristocrazia parassitaria, per ostacolare l'elaborazione della legge⁶⁰, lasciando cadere non solo l'occasione costituzionale, ma anche il

Trifone alla sistemazione teorica del diritto forestale in Italia, in «*Rivista di Diritto Agrario*», XCII, 2013, n. 1, pp. 3-10; la 'voce' di G. P. TRIFONE, DBGI, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1980-1981.

⁵³ "Cercherò di raccogliere e riportare tutto ciò che fu detto e fu scritto a tale proposito nell'epoca di cui parlo, per poter presentare allo storico, unite in un solo corpo, le vicende seguite da siffatta proposta ed al giurista i principi informativi di tale riforma e le ragioni che consigliavano di adottare una norma piuttosto che un'altra nella liquidazione o trasformazione di tanti diritti feudali", Ivi, p. 4.

⁵⁴ Di tutto questo lavoro legislativo io studierò soltanto quella parte, che riguardando più da vicino l'oggetto di miei speciali studi, costituisce una materia poco o punto nota agli storici e nello stesso tempo di non lieve utilità alla moderna giurisprudenza", Ivi, p. 3.

⁵⁵ Trifone ricostruiva l'iter del progetto di legge, per lo scioglimento dei demani baronali ed ecclesiastici di Sicilia, presentato da Natale, Deputato del Vallo di Catania, che "dimostrava l'erroneità dei presupposti ch'erano serviti di base alle disposizioni parlamentari della Sicilia del 1812 sui diritti e pesi feudali e, servendosi dei principi informativi della legislazione eversiva del Napoletano, chiedeva l'applicazione di tutto ciò che sembrava più utile per il popolo", Ivi, p. 6.

⁵⁶ Riportava il testo dell'intervento di Poerio, che ribadiva come "la via migliore, e più pronta per eliminare gli abusi feudali in Sicilia sia quella di applicare a quest'isola illustre i regolamenti, le leggi e la giurisprudenza che hanno avuto luogo in Napoli", Ivi, p. 31.

⁵⁷ "Le aspirazioni espresse mercé suppliche e proposte destinate alla polvere degli archivi delle Segreterie di Stato, avevano trovato alfine più libero sfogo attraverso la voce viva e schietta di persone che, venendo dalle proprie terre o città e conoscendone a fondo i mali ed i bisogni, si recavano alla Capitale, a parlamento, per decidere delle sorti comuni e per dare al popolo quel bene e quella prosperità, che invano da tempo aspettava", Ivi, p. 1.

⁵⁸ "E potrei dire, senza tema di errare, che alcuni problemi – aggiungeva Trifone – non furono mai come allora così bene proposti e che alcuni provvedimenti, posteriormente adottati, non ebbero mai come allora un fondamento così solido di futuro risultato", Ivi, p. 3.

⁵⁹ Ivi, pp. 2-3.

⁶⁰ "Non mancarono i soliti intrighi da parte dei baroni, per non vedere andare a male tanti loro interessi, sia anche perché si volle forse portare sulla legge più maturo consiglio, certo è che mancò del tutto quella fretta con cui il Principe aveva detto sarebbe stata sanzionata la legge", Ivi, p. 40.

grande patrimonio di proposte avanzate, accantonate nei decenni successivi.

Di un certo rilievo, il lavoro sulle *Giunte di Stato*, che avviava un'impegnativa ricognizione su una delle più temute magistrature di antico regime, rimosse dall'esperienza del decennio. È un testo, che ripercorreva la storia meridionale, dalla congiura di Macchia, fino alle persecuzioni dei giacobini, e indagava con maggiore realismo il carattere repressivo di una monarchia, 'celebrata' da una borghesia meridionale, delusa dal processo unitario, che mostrava il suo volto più primitivo⁶¹.

Di grande efficacia, le pagine sulle istituzioni e sull'amministrazione della giustizia, sulla Giunta di Stato, istituita dopo la repubblica partenopea, progressivamente screditata dalla propria gestione. Trifone sottolineava "il trattamento fatto agli infelici patrioti", riservato anche al loro patrimonio (pag. 196). Ricordava che, "alle accuse di ferocia eccessiva e di corruzione, s'erano aggiunte le notizie d'interno dissolvimento" (pag. 199)⁶².

Trifone metteva sotto accusa, in realtà, la politica complessiva della monarchia borbonica, un metodo di governo dispotico, che aveva costantemente riproposto gli stessi sistemi, dopo la rivoluzione del 1820, nonostante il Congresso di Leybach avesse imposto estrema cautela⁶³. Ricordava la denuncia di un grande penalista, come Nicola Nicolini, che, nel dicembre 1847, sollecitava una profonda riforma in senso liberale di un sistema screditato⁶⁴.

Nel lavoro emergeva che il progetto riformista era prodotto e sostenuto sostanzialmente dagli intellettuali, le minoranze attive, esterne al blocco sociale degli interessi strutturati. Era un disegno, che, soltanto occasionalmente, ed entro certi limiti, aveva trovato ascolto in un'azione di governo rapsodica, disposta ad abbandonare le riforme, a rinviarle, piuttosto che a sostenerle. Del resto, la monarchia non aveva esitato a sopprimere il dissenso con estrema durezza, rifiutandosi di comprenderne le ragioni ed a sviluppare una coerente strategia delle riforme.

Ritornava sull'argomento in una monografia, che affrontava il problema centrale dell'economia e della società meridionale, con cui tutti i governi avevano sostanzialmente rifiutato di fare i conti. Documentava, *in primis*, le responsabilità della monarchia borbonica, incapace di ascoltare il contributo degli intellettuali meridionali, per costruire una politica sviluppatista, restando vincolata agli accordi con gli attori sociali dominanti.

Dedicata prevalentemente allo stesso tornante della storia meridionale la poderosa monografia *Feudi e demani*⁶⁵, che affrontava soprattutto la pessima gestione del problema feudale da parte della nuova monarchia, a fronte di una progressiva crescita delle attese da parte della società civile e dei suoi intellettuali di riferimento. Rappresentava un lavoro decisamente pionieristico, anche per l'accentuazione dello spostamento sul moderno di una disciplina molto tradizionalista nel suo ancoraggio medievistico.

Trifone rievocava le battaglie anti-feudali della più avanzata dottrina e giurisprudenza napoletana, in un lavoro molto ampio, talvolta approssimativo, che padroneggiava con competenza un tema complesso. Riproponeva lo spessore storico di una riflessione sulle ragioni

⁶¹ R. TRIFONE, *Le Giunte di stato a Napoli nel secolo XVIII. Studio su documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Jovene, 1909.

⁶² "Intanto anche oggi, dopo più d'un secolo dallo scioglimento di questa Giunta, che raccolse in sé e perfezionò tutte le magagne, le male arti e la ferocia delle precedenti e simili magistrature, non è venuta per essa l'oblio; non fu trovato un motivo onde giustificare tanti atti brutali", Ivi, p. 201.

⁶³ "La frode e l'inganno continuarono ad essere i mezzi usati dal governo nei rapporti col popolo...Ciò che Ferdinando fece dopo le capitolazioni del 1799, ripetette, sebbene non nella stessa guisa, dopo il Congresso di Leybach, dove fra l'altro gli si "era imposto...di punire blandamente gli autori del pronunciamento che diede origine alla rivoluzione del 1820", Ivi, p. 203.

⁶⁴ "La giustizia penale contro i rei veri o presunti continuò ad amministrarsi con esagerazione, a basarsi per lo più sull'opera dei calunniatori e a commettersi ancora a giudici non circondati dalla pubblica stima", Ivi, p. 204.

⁶⁵ R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle Province Napoletane. Dottrine, Storia, Legislazione e Giurisprudenza*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909.

di uno sviluppo mancato e di un processo di integrazione economica e sociale, ostacolato dal disinteresse delle politiche governative, pur ripetendo di attenersi alla neutralità del discorso scientifico.

Riesaminava criticamente gli esiti ultimi, al di là dei mutamenti formali ed istituzionali dichiarati, dei provvedimenti di abolizione della feudalità⁶⁶. Ridiscuteva l'eredità, lasciata allo stato liberale, i ricorrenti compromessi, i ritardi strutturali di una politica sostanzialmente continuista, che aveva abbandonato la provincia meridionale.

Nicolò Rodolico riconosceva che la storia del Mezzogiorno è “in gran parte la storia delle trasformazioni di questo dominio feudale e del continuo assottigliarsi e quasi dello scomparire del demanio universale, dilaniato prima da feudatari e dopo da quella borghesia che nelle Università spadroneggiava” (*Il popolo agli inizi del Risorgimento nell'Italia meridionale, 1798-1801*, Firenze, Le Monnier, 1926, pag. 13)⁶⁷.

Trifone riprendeva la lettura illuminista sul malgoverno spagnolo, le celebri pagine doriane sulle sue strategie divisive, sul frazionamento della grande feudalità. Era funzionale alla sua politica di impoverimento selettivo, che non significava ridimensionamento del feudalesimo, ma soltanto la sua parcellizzazione insieme all'annullamento delle sue potenzialità antagoniste. Non riduceva il carattere vessatorio della sua dominazione, ma impediva al mondo baronale di diventare un soggetto politico antagonista (pag. 31).

Riepilogava le iniziative di contenimento del potere baronale, emanate in varie circostanze, ma sottolineava che erano sostanzialmente vanificate da una prassi di governo, che si muoveva nella direzione della rifeudalizzazione. Non aveva nessun interesse al consolidamento dell'amministrazione, né, tanto meno, a liberare le popolazioni meridionali da un dominio prevaricatorio, che, nella provincia, mostrava ancora un volto arcaico⁶⁸.

Ridimensionava il ruolo del riformismo borbonico, giudicato realisticamente poco incisivo, in pagine piuttosto smalziate, rispetto ad una politica del diritto, che abbandonò le progettate riforme strutturali⁶⁹ e non si rivelò in grado di risanare l'apparato pubblico, con cui imporre il

⁶⁶ Cfr. il cenno, sostanzialmente cronachistico, contenuto nella rassegna ‘giornalistica’ di B. PARADISI, *Gli studi di storia del diritto dal 1896 al 1946 (apparso originariamente in Studi Senesi, LX, 1946-47, e nel volume Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, 1896-1946. Scritti in onore di B. Croce per il suo ottantesimo anniversario, a cura di C. ANTONI e R. MATTIOLI, Napoli, 1950, vol. II, e ripr. in Apologia della storia giuridica, 1973, pp. 150-151)*, in cui la pregiudiziale idealistica imponeva le sue regole e le sue censure (e la sostanziale estraneità dello storico del diritto ai prevalenti temi della storia e della storiografia meridionale). Molto più preciso, il denso riferimento di E. CORTESE, *Storia del diritto italiano*, in AA. VV., *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 785-858, ora in *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI e U. PETRONIO, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1999, p. 626.

⁶⁷ A. CESTARO ha riconosciuto che la questione demaniale “è un po' la chiave di volta della storia meridionale, essendo il problema della terra al centro della storia politica, economica e sociale del Mezzogiorno”, *Aspetti della Questione demaniale nel Mezzogiorno*, Brescia, Morcelliana, 1963, p. 27.

⁶⁸ “Senza spegnersi, si confuse più tardi con quelle forme di violenza, che tutt'oggi si compiono dalle classi detentrici di forza e di ricchezze”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 31.

⁶⁹ Trifone riprendeva e sviluppava le conclusioni sull'opportunità di ridimensionare un riformismo sovra-stimato del lavoro di M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, 1904 (“con accurata disamina storica illustri l'opera compiuta da questo principe, distruggendo tanta parte di quella fama che persone devote alla dinastia borbonica e ignare dei fatti avevano saputo creare”, op. cit., p. 32). B. Croce, in una recensione, piuttosto sbrigativa, contrastava il bilancio critico del lavoro di Schipa, ricordando che “si tentò l'unificazione della legislazione, sebbene, per allora, non si riuscisse” (*La Critica*, 1904, p. 397). Deboli, le giustificazioni delle *Giunte d'Inconfidenza* (“quale governo non avrebbe fatto lo stesso?”, p. 398) e delle mancate riforme sociali, che avevano lasciato nell'abbandono il mondo contadino (“i contadini restarono in condizioni di abbruttimento, ma, e ora, dopo un secolo e mezzo, dopo l'unificazione d'Italia?”, p. 398) e la stessa conclusione che “molte delle cose buone, che non riuscì a fare, la colpa fu dell'opposizione dei sudditi” (p. 400). Al di là delle ragioni di protagonismo intellettuale, rivolte ad accreditare la superiore autorevolezza della propria tribuna, sottolineando *ex cathedra* i limiti veri o presunti dei lavori altrui, emerge un progetto politico-culturale, rivolto a contrastare l'emersione di una storiografia economico-giuridica, sviluppatista, critica sulle mancate riforme, palese nelle ‘reazioni’ crociane (tutte

rispetto delle regole ed il progressivo superamento dei privilegi (circo-stanza, che spiega la stessa polemica illuminista contro il dissesto dell'amministrazione della giustizia, e del sistema pubblico, più in generale⁷⁰).

Ricostruiva l'esperienza dello svuotamento del catasto ed il costante rinvio delle riforme più significative, al di là delle ricorrenti prammatiche, considerate norme-manifesto, in pagine di intensa partecipazione civile, che auspicavano iniziative coraggiose, in grado di dilatare la base sociale del nuovo stato e di sostenere l'integrazione delle masse nelle istituzioni e nei processi produttivi.

Trifone individuava nel continuismo strategico dei governi, un elemento strutturale della storia meridionale e della sua stessa marginalità, rispetto ai grandi processi della modernità. È un elemento che ostacola, negli anni del riformismo borbonico 'virtuale', sbrigativamente accreditato dalla storiografia, le riforme strutturali. Assorbe senza difficoltà i mutamenti rivoluzionari nel decennio, svuotando il significato più autentico dell'eversione della feudalità. Si riprende la scena nei decenni della restaurazione, e sopravvive, *mutatis mutandis*, nel nuovo stato nazionale.

Di grande interesse anche la lettura delle collusioni del mondo togato (con un occhio ai compromessi praticati dalla borghesia meridionale del proprio tempo) con l'aristocrazia tradizionale. Metteva in rilievo le censure di Genovesi e Galiani su un diffuso processo di assopimento sociale del ceto giuridico, sull'accettazione del sistema, sulle sue peggiori prassi scalatorie, che sottolineavano la riproduzione di pratiche di occupazione del potere e di (auto)legittimazione (scientifica) e sociale.

Nelle sue pagine più efficaci riecheggiano i motivi più autentici della lettura di Galiani e di Winspeare, smalziate sull'attenzione alle rendite corporative, rispetto alla più indulgente ricostruzione di Pagano e di Manna, che offrivano una rappresentazione idealizzata sull'esercizio di un mondo, considerato all'origine della fondazione di un ceto medio, in realtà, non scevro di grandi compromessi, vincolato alle proprie complicità ed ai propri silenzi.

Trifone distingueva lucidamente tra la padronanza del discorso pubblico dei giuristi, strumentale, rispetto alle loro strategie narrative ed alle sottostanti domande di integrazione ed il sostanziale immobilismo del sistema, che ispirava le politiche di compromesso, di rinvio (scartando le più impegnative decisioni di riavvio), per mantenere la centralità sociale di un mandarinato, che si sosteneva unicamente attraverso le cariche e le pratiche di mediazione (e di occupazione) istituzionale.

È la ragione principale per cui dedicava gran parte della sua trattazione agli sviluppi del pensiero indipendente fin dalle sue prime scaturigini. Ricordava la denuncia degli esponenti più critici dell'umanesimo e del pensiero politico rinascimentale, che si muovevano in armonia con un retroterra sociale, spesso trascurato. Richiamava una tradizione intellettuale risalente, che svelava le consapevolezze politico-istituzionali della cultura filosofica rinascimentale, ricostruita con attenzione anche alle personalità meno rilevanti, per dimostrare la profondità ed il

improntate alla rivendicazioni delle ragioni superiori del realismo della gradualità, coerente con il suo liberalismo e la sua strategia di accreditamento nel mondo delle istituzioni liberali) ai testi di Schipa, Trifone e DE MONTEMAYOR, *Storia del diritto naturale*, Palermo, Sandron, 1911 (cfr. la recensione, largamente elusiva e riduttiva di un libro 'scomodo', affidata a F. MODICA, apparsa sulla «Critica», 1912, pp. 465-467), che scopriva le connessioni dei grandi esponenti dello storicismo napoletano con il movimento anti-feudale. SU Schipa, cfr. G. ALIBERTI, *Michelangelo Schipa e la storiografia dei valori. Storici italiani tra l'Otto e il Novecento*, Roma, Nuova Cultura, 2007, in particolare, pp. 53-55 e la 'voce' di R. DE LORENZO, DBI, vol. 91, 2018, pp. 492-495.

⁷⁰ "Adulazioni e cortigianerie – scriveva Trifone, riecheggiando le premesse del lavoro di Schipa – raccolte e rafforzate da gente servile ed ignara dei fatti, inneggiando alla rigenerazione del nostro regno mercé lo spirito vivificatore dei primi Borboni e dei loro ministri, avevano fatto per lungo tempo intendere che, mentre il nostro popolo, conscio dei propri diritti e ancor più dei propri bisogni, si agitasse e si movesse, il governo ad altro non mirasse che ad alimentare ed a favorire i forti palpiti e le grandi speranze" Trifone, *Feudi e demani*, cit., p. 140).

radicamento sociale di un filone di pensiero, impegnato nella denuncia dell'oppressione feudale.

Recuperava posizioni significative, che assumevano una valenza simbolica, senza nessun uso della categoria del precorrimiento, per la coscienza e la segnalazione della marginalità meridionale e del suo dissesto sociale. Documentavano anche il disinteresse della politica spagnola di impoverimento selettivo, che accentuava il processo di rifeudalizzazione ed il carico repressivo, con annessa moltiplicazione degli abusi baronali già denunciati dalle coscienze libere.

Erano richiamati gli scritti politici dei più noti intellettuali meridionali (studiati già dal Fornari⁷¹), come Scipione Ammirato, di orientamento dirigista e mercantilista, polemico con la gestione inerziale del potere spagnolo, che esprimeva una domanda di infra-strutture, reclamava la promozione dell'agricoltura e del commercio, e la prevenzione delle carestie e sollecitava l'abbandono dello strumento dei donativi. Ricordava il robusto *target* politico degli scritti di Tommaso Campanella, che condannava il fiscalismo eccessivo, il sistema della venalità delle cariche, le stridenti disuguaglianze sociali, e la concentrazione dei tributi sulle persone, piuttosto che sui beni (pag. 63), mostrando una chiara coscienza del disfacimento di un modello di governo coloniale.

Rievocava anche la denuncia di Antonio Serra⁷², che aveva sottolineato la determinazione del manifatturiero e la depressione di un'economia ancora pre-moderna, sostanzialmente abbandonata, alla passività delle popolazioni meridionali da un governo incapace di imprimere un dinamismo politico-istituzionale al sistema, e di Giovanni Andrea Palazzo, che aveva sottolineato l'insostenibile pesantezza dell'oppressione baronale, mostrando il volto più autentico del paese reale⁷³.

Trifone riprendeva le coordinate del dibattito sugli abusi baronali, ricorrente già nel primo Seicento, in cui il pensiero giuridico maturava il contributo tecnicamente più sofisticato della letteratura anti-baronale, emerso nel testo poderoso di Tapia, *Ius Regni Neapolitani* (appena richiamato nel lavoro), che nel suo sforzo di sistemazione, metteva l'accento sulla specificità di una dimensione territoriale, che esprimeva una più efficiente domanda di governo, recuperando le norme più stringenti nei confronti di una feudalità padrona della periferia.

Documentava la chiara coscienza dei problemi del paese, evidenziati nel suo *Trattato dell'Abondanza*⁷⁴ (opportunosamente segnalato dallo storico), ricordati all'attenzione ai pubblici poteri, da parte di un giurista, attento all'indicazione delle condizioni migliori per la promozione

⁷¹ Cfr. *Delle teorie economiche nelle provincie napoletane dal secolo XIII al MDCCXXXIV. Studi storici* di T. FORNARI, Milano, Hoepli, 1882.

⁷² “Ogni vigilanza attende che in quanto si può si riformi il culto della giustizia, cresca l'abbondanza del vivere, si conservi la pace svellendo li turbatori di quella, proteggendo gli infimi con il timore ne' grandi”, A. SERRA, *Epistola Dedicatoria*, in *Breve Trattato delle cause che possono far abbondare li Regni d'oro & argento dove non sono miniere con applicatione al Regno di Napoli del Dottor Antonio Serra della Città di Cosenza, diviso in tre parti*, in Napoli, appresso Lazzaro Scoriggio, MDCXIII, pp. 6-7.

⁷³ “Questo esercizio dell'impero, che gl'inferiori Ministri nelle Città, Terre e Provincie sogliono osservare, è veramente cagione di questo peccato della estorsione; perché incominciando indistintamente contra qualsi voglia, e per qualunque minimo delitto a procedere, et a mettere gli huomini nella prigione, senza dubbio vedendosi quegli privati della libertà; redimono più tosto quella co' i denari, che patiscono aspettando gli ordini dei superiori, i quali per la lontananza de i luoghi, vanno con tanta tardità, riconoscendo le gravezze, che al fine sarebbero i soggetti con doppio stipendio dopo lunga carcere rilevati; essendo dunque questi Governatori molto spesso immodesti, et intemperati, in modo, che cagionano questi mali; deono i Principi raffrenargli, moderando l'uso tanto libero dell'impero, concedendo solamente questo a i maggiori, e supremi Magistrati, che si servono di quello discretamente; tanto più, che bene spesso questi rei governadori offendono, et i popoli, et gli stessi precncipi: perché molti per evitar le loro gravezze, facendo senza merito alcuno elettione di altra vita si sottraggono dal giogo dell'impero”, *Discorso del Governo e della Ragion Vera di Stato di Gio. Antonio Palazzo Cosentino*, diviso in quattro parti. Con Privilegio, In Venetia, presso Gio. Antonio & Giacomo de' Franceschi, MDCVI, pp. 306-307.

⁷⁴ *Trattato dell'Abondanza* composto dal Regente Carlo Di Tapia Marchese di Belmonte nel quale si mostrano le cause, dalle quali procede il mancamento delle vittovaglie, et i rimedij, che a ciascuna si posso dare, acciò non succeda, e succeduto, non si senta il danno di esso, In Napoli, nella stamperia di Roberto Mollo, MDCXXXVIII.

dell'agricoltura. Risoluto nella volontà di colpire gli speculatori (questa sorte di gente...dovrebbe esser scacciata dalli Regni ben governati", pag. 33), contrastava la diffusione degli abusi baronali, ormai dilaganti, praticamente fuori controllo (pag. 94) e il connesso spopolamento delle campagne, auspicando l'avvicinamento del servizio giustizia ai *cives*, con la garanzia di un maggiore controllo del territorio ("sollevando gli oppressi, et abbassando li superbi", pag. 2)⁷⁵.

Nel lavoro di Trifone erano privilegiate le coordinate del pensiero giuridico antagognista, che si serviva delle prammatiche caroline per denunciare gli abusi baronali, emerso nel clima dell'ondata di rifeudalizzazione, che incrementò la pressione sui territori⁷⁶. Ricostruiva, *per lumi sparsi*, il processo di emersione delle coordinate di una politica del diritto in grado di irreggimentare le attribuzioni abusive di una feudalità socialmente egemone, e ridefinire una disciplina giuridica autentica degli istituti feudali, rispettosa dei diritti di uso civico e demaniale delle popolazioni meridionali⁷⁷.

Trifone dedicava maggiore attenzione ai giuristi più rappresentativi di un orientamento di pensiero, che aveva denunciato l'abbandono dei territori e le diffuse prevaricazioni della feudalità, con il sostanziale disinteresse del potere spagnolo. Documentava, in particolare, il tentativo più maturo di ricostruire una compiuta teoria dei limiti dei poteri baronali, a protezione dei diritti delle popolazioni meridionali, valorizzando le garanzie previste da un

⁷⁵ Cfr. P. L. ROVITO, *La giustizia possibile. Regole di buon governo di Carlo Tapia per il Conte di Lemos*, in «Archivio Storico del Sannio», I, 1990, 1-2, pp. 9-131; G. SABATINI, *Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi*, Napoli, 1997, passim; ID., *Carlo Tapia. La vita, le opere, il Trattato dell'abondanza*, a cura di G. SABATINI, Lanciano, 1998, pp. 1-26; J. DOUBOLOS – G. SABATINI, «Tutto ciò confermando con autorità di leggi, dottrine et esempij. Teoria, prassi e riferimenti alla tradizione classica dell'approvvigionamento granario nel Trattato dell'abondanza di Carlo Tapia», in *Nourrir les cités de Méditerranée*, a cura di B. MARIN – C. VIRLOUVET, Aix-en-Provence, 2003, pp. 539-572; A. BULGARELLI LUKACS, *La finanza locale sotto tutela. Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, Padova, 2012, pp. 199-258; G. SABATINI, *El Trattato dell'abondanza de C. Tapia. Virtutes del buon gobierno y lucha contra el hambre en el Nápoles español*, in *El gobierno de la virtud. Política y moral en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII)*, a cura di J. F. PARDO MOLERO, Madrid, 2017, pp. 301-324; la 'voce' di G. SABATINI, DBI, vol. 94, 2019, pp. 844-848.

⁷⁶ Cfr. R. ROMANO, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica 1619-1622*, in «Rivista Storica Italiana», LXXIV, 1962, pp. 480-531, e soprattutto, i lavori di R. VILLARI, *Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della Rivoluzione di Masaniello*, in «Studi Storici», IV, 193, 4, pp. 637-668; ID., *Congiura aristocratica e rivolta popolare*, in «Studi Storici», VI, 1965, 2, pp. 295-328; ID., *La feudalità e lo Stato napoletano nel secolo XVI*, in «Clio», I, 1965, pp. 555-575; ID., *La rivolta anti-spagnola a Napoli. Le origini (1585-1648)*, Bari, Laterza, 1967; P. VILLANI, *La società italiana nei secoli XVI e XVII. Studi recenti e orientamenti storiografici*, in AA. VV., *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, a cura di L. DE ROSA, Napoli, 1970, vol. I, pp. 277-285; G. QUAZZA, *Rifeudalizzazione e ceto civile: Napoli, nel suo volume La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul Settecento*, Torino, 1971, pp. 63-85; F. DEL VECCHIO, *La vendita delle terre demaniali nel Regno di Napoli dal 1628 al 1648*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1984, pp. 163-212, che ha ridimensionato l'ampiezza del processo di infeudazione, senza considerare adeguatamente il peso politico ed il significato simbolico di un'operazione, che rappresentava un grave arretramento, rispetto alle disapplicare prammatiche caroline; F. FUOCO, *Il problema feudale tra legislazione e pratica di governo*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», 1986, vol. XXXVI, pp. 153-168; G. MUTO, *Saggio sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli, ESI, 1992, pp. 129, ss.; M. A. VISCEGLIA, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», III, 1997, 7, pp. 49-98; F. BENIGNO, *Specchi della rivoluzione. Conflitto ed identità politica nell'Europa moderna*, Roma, Donzelli, 1990, pp. 220, ss.;

⁷⁷ La ricostruzione di Trifone è alla base dei lavori di G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943; G. D'AMELIO, *Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in «Quaderni Storici», 1974, pp. 337-360; EAD., *La società antif feudale come società antig iuridica nel pensiero dei giuristi napoletani dell'età dell'illuminismo*, in AA. VV., *Illuminismo e società meridionale* (Atti del Convegno di Catania, 10-12 maggio 1973), pp. 99-114; EAD., *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in AA. VV., *Per Francesco Calasso: studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 371-411; l'informato lavoro di A. M. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, Guida, 1984; le attente ricognizioni di S. BARBACETTO, *L'uso civico del demanio feudale e origini giurisprudenziali (secc. XVI-XVII)*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2006, pp. 165-188; ID., *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV-XVIII)*, in AA. VV., *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura della spazialità*, a cura di L. BLANCO, Milano, Angeli, 2008, pp. 99-123.

ordine giuridico, richiamato ai suoi obblighi di tutela.

Riconosceva il grande rilievo pragmatico del *De vassallorum gravaminibus* di Novario⁷⁸, che effettuava una dettagliata denuncia degli abusi baronali, individuandone una casistica imponente, con una rilettura di dottrina e giurisprudenza, ricca di annotazioni specifiche sull'infinita tipologia di abusi, che sollecitava un intervento del potere politico, in relazione al rispetto delle stesse norme, che aveva emanato, e venivano sistematicamente violate.

Trifone rileggeva il pensiero di Novario, relativo alla disciplina generale delle istituzioni feudali, in chiave anti-baronale (“Barones molestare vassallos non debent, nec illo gravare...imperium a Rege recipiunt, non contra leges, nec ut vassallos afficiant iniuria”). Nel testo, maturato in un contesto successivo alla rifeudalizzazione, che aveva dilatato ogni genere di vessazioni, il giurista lucano aveva ribadito l'illegalità di ogni violazione di norme e delle consuetudini vigenti, imposte dai nuovi titolari “gravamen infertur ubi sit aliquid contra iuris dispositionem, vel contra formam statuti”⁷⁹.

Era un precedente già segnalato, che si imponeva per la sua concreta solidità giuridica, e non soltanto culturale, per la documentazione della straordinaria diffusione sul territorio dei *gravamina*, l'abbandono del paese, ma anche per la ‘testimonianza’ plateale della ‘resistenza’ delle università della provincia meridionale. Nasceva dalla prassi, la lettura analitica del contenzioso generato, la volontà di governarlo, con il punto di riferimento obbligato delle prammatiche caroline. Esprimeva anche il tentativo di utilizzarlo per suggerire al potere politico

⁷⁸ Cfr. *De Vassallorum Gravaminibus tam respectu Baronum quam Iudicum, aliorumque Officialium*, Tomus Primus Quamplurimis Iuris Communis Municipalisque sanctionibus plenissime illustratus Variisque Supremorum Senatuum, praecise S. R. Romanae et Regni Neapoli, etiam adhuc non impressis Decisionibus utiliter decoratus, & secundis praeiorum, recentiorumque Patrum doctrinis quam lepide ornatus. In quo diversae, & multiplice materiae Pontificiae, Civiles, Criminales, & Feudales quotidie occurrente singulari methodo, maximo ius dicentium, docentium, & discentium comodo per quam docte exarantur Ioanne Maria Novario I. C. Lucano Authore, Neapoli, Typis Francisci Savij Impressoris Curiae Archiepiscopalis, MDCXXXIV, expensis Francisci Balsami Bibliopolae Neapolitani. Sul Novario, cfr. A. MUSI, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in «*Archivio Storico per le Province Napoletane*», 1972, pp. 354-366; V. I. COMPARATO, *Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 368-369; P. L. ROVITO, *Repubblica dei togati. Giuristi e società a Napoli (1600-1647). Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli, Jovene, 1981, vol. I, pp. 272-273; A. MUSI, *Pauperismo e pensiero giuridico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in AA. VV., *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna* (Atti del Convegno *Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani*, Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. POLITI, M. ROSA, F. DELLA PERUTA, Cremona, Biblioteca Statale, 1982, pp. 29, ss; M. N. MILETTI, *Stylus Iudicandi. Le raccolte di 'Decisiones' del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998, pp. 56-58, ss.; A. MUSI, *Società di ordini e pluralismo giuridico a Napoli nella creazione del diritto per le 'miserabiles personae'*, in AA. VV., *Il 'Privilegio' dei 'proprietari' di nulla. Identificazione e risposte sulla società medievale e moderna*, a cura di A. CERNIGLIARO (Atti del Convegno di Studi, Napoli, 22-23 ottobre 2009), pp. 119, ss; la ‘voce’ di L. BIANCHINI, *DBGI*, vol. II, pp. 1444-1445; S. CUMMINS, *Forgiving Crimes in Early Modern Naples*, in AA. VV., *Cultures of Conflict Revolution in Early Modern Europe*, ed. by S. CUMMINS – L. KONINE, London and New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, pp. 268-269.

⁷⁹ Trifone ricordava le principali tipologie di *gravamina*, ricorrenti in materia di imposizioni (“quando Barones nova Servitia, Onera, seu Pedagia, Vectigalia, sive Gabella imponunt”, p. 23), forzando gli ambiti delle proprie concessioni (“Angaria nova non possunt imponi, etiam si in privilegijs Barones habeant cum Angarijs Parangarijs”, p. 25) e dei propri poteri (“quando Barones ab eis exigunt Adiutoria ultra casus debitos”, p. 31). Denunciava soprattutto le prevaricazioni, compiute in materia di giurisdizione e di *compositiones nimis excessivas* (p. 43), definite espressamente estorsioni (“in tali casu dicantur extorsiones”, p. 44), oppure di *compositiones de delicti parte non concordata* (p. 44), o imposte abusivamente (“quando de delicto non potest fieri condemnatio secundum leges, debet fieri absolutio, non persuaderi compositio”, p. 46). Ricordava tutti gli abusi compiuti in materia di infeudazione dei beni allodiali (p. 47), usurpazione dei territori delle universitates (p. 60), dei demani (p. 61) delle acque (pp. 64-66), comprimono gli usi civici (p. 67), sottraggono ai cives l'uso delle acque (p. 106), impongono divieti sulle proprie prodotti (“ubi a Baronibus Bona vendere, aut emere coguntur, vel prohibentur”, p. 48); costruiscono novas Defensas, Forestas, aut clausura in Territoriis Universitatum (p. 69); condizionano l'attività amministrativa delle universitates (“se ingerunt in Electionibus Officialium & Administratorum Universitatum, & ibidem intervenire volunt”, p. 168).

un'urgenza disattesa, alle comunità (ed ai giuristi) uno strumento di difesa, un orientamento sicuro.

Gli sembrava complementare con la radiografia degli abusi feudali, compiuta da No-vario, il disegno sviluppato da Lanario, che, nelle *Repetitiones*, ricostruiva le coordinate generali della disciplina degli istituti feudali⁸⁰, rilette in senso restrittivo, in nome delle ragioni del consolidamento del ruolo di garanzia di un potere centrale, auspicabilmente più attento alle ragioni di crescita del sistema pubblico (pag. 52).

Documentava la maturità di una cultura giuridica, che domandava una politica di ristrutturazione dei poteri pubblici, in armonia con una concezione attenta all'esigenza di ridimensionamento dell'assolutismo⁸¹, identificato *sic et simpliciter* con la tirannia, che *non potest tollere ea, quae sunt de iure naturali, sive gentium, sine causa legitima*⁸², in ragione della reciproca obbligazione tra il sovrano ed i *cives*, per cui può infeudare il *demanium regni*, ma non *invitis vassallis*⁸³.

Di grande interesse, anche per l'approccio rigorosamente scientifico, l'affresco della dottrina giuridica meridionale, attento anche alla storia delle strutture, indagata senza il taglio erudito del vecchio biografismo, alla ricerca dello specifico di un pensiero politico movimentista, anteriore al movimento illuminista, che rappresentava l'interpretazione più evoluta di una lunga tradizione giuridica, impegnata nel contrasto al blocco feudale ed aveva costruito una teoria più sofisticata, che rappresentava l'espressione più avanzata di una tradizione⁸⁴.

Ricostruiva lo spessore politico di un'opposizione sociale, politicamente disarmata, perché priva di un interlocutore istituzionale credibile, che, pur senza poter fare affidamento sui poteri pubblici, difese le ragioni delle comunità meridionali (ricordava, naturalmente, il pensiero di G. B. De Luca⁸⁵ e del ravellese Francesco D'Andrea, senza ulteriori approfondimenti, rispetto ai

⁸⁰ Cfr. *Repetitiones Feudales Clarissimi Viri D. Ioan. Antonii Lanarii Patritii Neapolitani, Olim Patroni Causarum Primarii, Feudorum interpreti acutissimi Consiliarij Sacri Regij Consilij, Annonae Praefecti, in Consilio Italico apud Catholicum & Potentissimum Philippum Hispaniarum, Neapolisque Regem, Regentis Dignissimi, Sacrique Consilii demum Praesidis, Viceprothonotarij, et Comitum Castri Sacci. Cum Additionibus, ad instar Repetitionum, illustrati novissimi Quaestionibus, Decisionibus Sacri Consilij, aliorumque Supremorum Tribunalium, Summarijs, & Indice locupletissimo per Fulvium Lanarium Advocatum Primarium, Auctoris Nepotem, Neapoli, Apud Lazarum Scorigium, MDCXXX. Trifone sottolineava la sua "profonda conoscenza delle leggi patrie e di sano criterio di esame", aggiungendo che "fissò le norme stabili e precise, secondo cui tutta la materia feudale sarebbe stata da trattarsi" (pag. 50). Sul Lanario, cenni in S. MASTELLONE, *Pensiero politico e culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze, 1965, pp. 8, ss.; V. I. COMPARATO, op. cit., pag. 341; e la 'voce' di E. FABBRICATORE, *DBGI*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. I, pp. 1141-1142.*

⁸¹ "In hoc differt Rex legitimus a Tyranno, qui spretis legibus Divinis, & naturae, abutitur dominio, libertate subditorum...ergo potestas absoluta non potest dari in Republica politica & bene ordinata", *Repetitiones Feudales Clarissimi Viri D. Ioan. Antonii Lanarii Patritii Neapolitani, Olim Patroni Causarum Primarii, Feudorum interpreti acutissimi, Consiliarij Sacri Regij Consilij, Annonae Praefecti, in Consilio Italico apud Catholicum & potentissimum Philippum Hispaniarum, Neapolisque Regem, Regentis Dignissimi, Sacrique Consilii demum Praesidis, Viceprothonotarij, et Comitum Castri Sacci. Cum Additionibus, ad instar Repetitionum, illustratis novissimis Quaestionibus, Decisionibus Sacri Consilij, aliorumque Supremorum Tribunalium, Summarijs, et Indice locupletissimo, Per Fulvium Lanarium Advocatum Primarium, Auctoris Nepotem, Neapoli, Apud Lazarum Scorigium, MDCCXXX, pag. 115, nn. 27-28.*

⁸² *Repetitiones*, pag. 115, n. 28.

⁸³ "Et ratio est in promptu: nam vassalli iuramentum praetiterant certo Domino, et cum eo contraxerant, & proinde non tenentur recipere alium Dominum, forsitan inferiorem", Ivi, cit., pp. 107, nn. 13-14.

⁸⁴ Cfr. il riconoscimento di G. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, p. 248 ("un minuto e diligente esame delle dottrine meridionali del Sei e Settecento può vedersi nel buon libro del Trifone").

⁸⁵ Di De Luca ricordava sommariamente il pensiero politico, condensato nel *Principe Cristiano*, in cui riaffermava le ragioni di uno stato impegnato nella promozione dei commerci, delle fiere, di tutte le infrastrutture, della sicurezza dei mari, dei porti e delle strade. Riprendeva sostanzialmente le pagine di Fornari, senza ulteriori approfondimenti di un pensiero evidentemente ostile alla politica praticata dalla dominazione spagnola nel mezzogiorno.

lavori di Cenni e Lombardi, evitando di indagare le connessioni politico-sociali), diversamente da una cultura giuridica di età liberale, prevalentemente allineata al blocco sociale dominante.

Trifone riassume il principio, elaborato dalla feudistica meridionale, secondo cui, le terre date in feudo, sono terre pubbliche, che hanno acquistato e conservato la qualità feudale soltanto per volontà del principe, che può disporne per il bene dello stato. Gli uffici nelle mani dei baroni, non sono, come altrove, smembramento della sovranità, ma soltanto ‘delegazione’ di funzioni, ‘accordate’ nei limiti stabiliti dalle leggi. Ogni minimo mutamento, nella destinazione delle terre date in feudo, ha bisogno dell’autorizzazione del sovrano e del consenso ampio ed esplicito dei *cives*, che deve essere dimostrato⁸⁶.

Trascurava le profonde valenze antagoniste dello storicismo meridionale (forse perché meno plateali, e perché mancava il supporto di una bibliografia specifica scientificamente consapevole), rivelate dalle *Origines* di Gravina (sebbene, pochi anni prima del suo lavoro, fosse stato pubblicato l’inedito *De Iurisdictione et De Imperio*⁸⁷). Non era nemmeno nominato G. B. Vico, il suo più rappresentativo esponente (il tratto anti-feudale, che ‘accomunava’ il *De Ortu* ed il *De Uno* vichiano, era stato già opportunamente segnalato, anche se non indagato, da Cenni⁸⁸). Nessun accenno neanche al più dichiarato rilievo critico alla gestione spagnola, mosso da Giannone, per aver moltiplicato le concessioni feudali ed aver accentuato il peso della rifeudalizzazione.

Ricordava il precedente della ‘denuncia’ di Paolo Mattia Doria, riportato alla luce da M. Schipa, in un saggio di *fin de siècle*⁸⁹, ma nella sua ricostruzione, piuttosto sbrigativa, reputava che si trattasse di una voce isolata, mentre era soltanto una ‘testimonianza’ più ‘accessibile’. Nel superamento della prospettiva ‘medaglionistica’ della storiografia tradi-zionale, il movimentismo illuminista era in grado di portare nuovo significato, dilatando il ruolo delle minoranze attive, che assumevano pubblicamente il tema dell’emancipazione economica e sociale dei territori e delle popolazioni.

Diverso, evidentemente, il contesto storico-politico, che, in presenza di una monarchia nazionale, traduceva in prospettive più larghe, la domanda di legalità, prevedibilmente, inevasa dal dominio spagnolo e da un vicereame eterodiretto, e rivendicata, con il valore aggiunto della domanda di stato, insieme ai correlativi obblighi di sostegno allo sviluppo.

Negli anni settanta-ottanta maturavano le condizioni per un esperimento riformista, che consente un dibattito pubblico più avanzato e vivace, che investe il destino delle istituzioni, la loro capacità di impulso e di indirizzo politico ed attiva la ricoperta del paese reale, del territorio, delle sue potenzialità inesprese, delle sue risorse dimenticate, congelate, abbandonate alla presa della feudalità.

È anche significativo il massiccio inserimento degli intellettuali, che provengono dalla provincia (il pugliese Palmieri, il lucano Pagano, il calabrese Grimaldi, gli abruzzesi Delfico e Dragonetti, i molisani Longano e Galanti), un fenomeno, che si sarebbe riproposto anche nel decennio (i calabresi Poerio, Raffaelli, Lamanna, gli abruzzesi Delfico, Liberatore, Dragonetti, Nicolini, i pugliesi Ricciardi, Winspeare, il molisano Zurlo).

⁸⁶ “Questi giureconsulti furono i rivendicatori più sinceri del patrimonio giuridico del popolo, poiché attraverso la legislazione multiforme e vasta del regno seppero scorgere con assidua cura e strappare dal colpevole oblio tutto ciò che, riconosciuto dai principi nel popolo, costituiva l’affermazione dei sacrosanti diritti di quest’ultimo”, TRIFONE, *Feudi e demani*, p. 137.

⁸⁷ G. V. GRAVINA, *De iurisdictione et de imperio*, a cura di F. MOFFA e con pref. di F. CICCAGLIONE, Catania, Giannotta, 1908).

⁸⁸ “Tra il *De Ortu et progressu juris* e il *De uno universi juris principio* corrono attinenze tutt’altro che accidentali; e nelle mirabili orazioni latine del calabrese, avverti gli splendori antelucani, che presagiscono il sommo apparire del divino napoletano”, E. CENNI, *Studi di diritto pubblico*, Napoli, De Angelis, 1870, p. 238.

⁸⁹ M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli descritto nel 1713 da P. M. Doria*, in «*Archivio Storico per le Province Napoletane*», XXIV, 1899, fasc. I, pp. 25-84.

Non è più soltanto il mondo della giurisprudenza a rendersi interprete, per ragioni esclusivamente professionali, delle nascenti aspirazioni di riscatto delle università meridionali contro gli avanzi di un feudalesimo senescente, percepito sempre più come abusivo, intellettualmente delegittimato agli occhi delle classi colte. È il contesto in cui gli spunti della letteratura anti-baronale riemergevano attraverso un più ampio orientamento di pensiero, che agiva direttamente sul terreno delle tutele giuridiche.

Estraneo alle logiche dell'appartenenza (e dell'omologazione) sociale, schivava i temi più insidiosi del dibattito pubblico sulle architetture istituzionali, lavorava al recupero delle attribuzioni originarie degli istituti feudali⁹⁰. Utilizzava l'apparato istituzionale, per delegittimare, attraverso la fitta trama degli abusi, una feudalità senescente, incoraggiando e sostenendo un crescente contenzioso antagonista delle amministrazioni locali, promosso dalle più dinamiche borghesie locali⁹¹.

È un fenomeno che contagia anche i settori più dinamici del mondo accademico, l'ambiente degli aspiranti (esterni, prevedibilmente al blocco degli interessi consolidati), che scoprono le inedite opportunità del dibattito pubblico, che investe la reinterpretazione e la ridefinizione delle politiche pubbliche, l'accesso alla terra, la diffusione sociale della proprietà, come tema centrale dell'economia civile e della sua riconversione, in cui lo spessore del dibattito sugli usi civici e sui demani, riguadagnava nuove opportunità.

Naturalmente privilegiava la lezione degli illuministi meridionali, a partire dall'impegno genovesiano di costruire una coscienza nuova, un laboratorio intellettuale, un movimento di pensiero, che scommetteva sulla trasformazione del paese e della sua struttura sociale, Era riflesso negli scritti di Rocco Pecori⁹², Carmine Fimiani⁹³, Tommaso Turboli⁹⁴, che riaffermavano le ragioni di una lettura restrittiva, in materia di angherie, parangarie, diritti proibitivi, boschi, foreste, sollevando serie perplessità sull'esercizio dei poteri di giustizia e sui pretesi diritti di prelazione, e le loro ricadute negative sul commercio, che auspicavano una coraggiosa politica di riforme (pp. 57-70).

Trifone rileggeva le osservazioni di Filangieri, un pensatore in grado di elaborare una visione complessiva di un mutamento istituzionale e sociale rivoluzionario, alla vigilia della rivoluzione, disincanta sulla conclusione di un'epoca e del suo usurato sistema di potere, ma anche sulle distorsioni imposte da un impianto accentrato e dalla desertificazione delle province, che presentava proposte radicali per rivoluzionare il rapporto centro-periferia⁹⁵.

⁹⁰ “Un coro generale di protesta fatta da coloro che erano immuni da qualsiasi legame con il vecchio sistema, consci dell'abbruttimento e del generale disagio”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 136.

⁹¹ “Furono i giuristi che, risalendo alle prime e più antiche leggi della monarchia, diedero al feudo la parte che gli spettava e i limiti in cui doveva ridursi”, Ivi, p. 137.

⁹² *Del Privato Governo dell'Università Trattato del Dottor Rocco Pecori*, in Napoli, presso Donato Campo, 1770-1773.

⁹³ *Carmini Fimiani Elementa Juris Feudalis Communis et Neapolitani Libri Tribus Digesta*, Neapoli, MDCCLXXXVII, ex typographia simoniana. Sul Fimiani, cfr. la ‘voce’ di D. LUONGO, *DBGI*, 2013, vol. I, pp. 866-867.

⁹⁴ *Origines iuris praediorum Domani Regni Neapolitani Thomae Turboli Jurisconulti et in Foro Neapolitano Causarum Patroni*, Neapoli, ex typographia Paciana, 1788; *Libera ed indipendente sovranità dei re delle due Sicilie vindicata contro l'assurde, e ideali pretensioni della Corte di Roma*, 1788 (“il primo rappresenta di liberare il Regno del vassallaggio di Roma, il secondo quella di liberare il popolo e il sovrano dalle invadenze baronali”, TRIFONE, *Feudi e demani*, p. 69).

⁹⁵ Sul pensiero di Filangieri, cfr. A. DE MARTINO, *Tra legislatori e interpreti: saggio di una storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli, Jovene, 1979; R. FEOLA, *Utopia e prassi: l'opera di Gaetano Filangieri e il riformismo nelle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1977; A. PLACANICA, *Storia del Mezzogiorno*; G. Galasso, *La filosofia in soccorso dei governi*, Napoli, Guida; AA. VV., *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, a cura di A. Villani, Napoli, Guida, 1991; F. BERTI, *La ragione prudente. Gaetano Filangieri e la religione delle riforme*, Firenze, 2003; AA. VV., *Diritti e costituzione: l'opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, a cura di A. TRAMPUS, Bologna, Il Mulino, 2005; V. FERRONE, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari, Laterza, 2005; G. PECORA, *Il pensiero politico di Gaetano Filangieri*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007; V. FERRONE, *Gaetano*

Ricordava il carattere straordinario delle sue pagine sulla costituzione sociale, sull'ordinamento proprietario, con l'abolizione dei fedecomessi, il ridimensionamento delle proprietà ecclesiastiche e la liberazione dei demani. Decisiva la domanda del superamento delle politiche governative inerziali, in termini di sostegno allo sviluppo (senza considerare la sua clamorosa denuncia della giurisdizione feudale ed il significato straordinario, anche per la passione civile di una scrittura edificante, che trovava le sue espressioni più sicure).

Rievocava il contributo scientifico di Francesco Pagano, altro intellettuale di punta del movimento illuminista meridionale, soffermandosi sulle riflessioni più radicali dei suoi *Saggi Politici*, che affrontavano la crisi del sistema politico-istituzionale, con la censura sul sistema feudale, che investiva la giurisdizione e i diritti proibitivi, responsabili della depressione dell'iniziativa economica e sociale⁹⁶.

Rivisitava le pagine più impegnate di Francesco Longano, che prendevano di mira la giurisdizione feudale, "coll'abolizione di tanti diritti proibitivi e di tanta angarie e parangarie" che avrebbero rivitalizzato l'agricoltura, l'artigianato e l'industria⁹⁷, insieme agli scritti militanti, meno noti, di Melchiorre Delfico, altrettanto determinato nel chiedere la vendita dei feudi devoluti, spogliati dalle qualità feudali, per incentivare l'iniziativa economica⁹⁸.

Ricordava la requisitoria anti-baronale, e soprattutto, e la sua illuminata azione politica di Giuseppe Palmieri, modulata con grande abilità all'interno delle istituzioni, in un momento in cui sembrava prevalere l'apertura alle nuove istanze sociali⁹⁹, ispirata da una genuina coscienza riformista, con l'emanazione dell'abbandonata prammatica del 1792, che aveva provato a ridefinire la disciplina dei demani, con attenzione alle esigenze delle popolazioni meridionali, nel tentativo di incrementare gli aspetti produttivi, senza restare inchiodati alle tradizionali egemonie sociali, restituendo margini all'iniziativa privata, rispetto alla tradizionale organizzazione del dominio fondiario¹⁰⁰.

Filangieri l'illuminismo e la critica politica della scientia juris, in AA. VV., *Napoli 1799 tra storia e storiografia* (Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1999), a cura di A. M. RAO, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 143-165.

⁹⁶ Sul Pagano, cfr. AA. VV., *I Saggi Politici di Mario Pagano e la cultura politica europea nella seconda metà del Settecento*, in «*Il Pensiero Politico*», XXVIII, 1995, n.1; le ristampe *De' Saggi Politici* (1783-1785), curate da F. LOMONACO, Napoli, Fridericiana, 2000 e *Saggi Politici: luoghi e varianti della prima edizione (1783-1785), rispetto alla seconda (1791-1792) e altri scritti etico-politici*, a cura di L. SALVETTI FIRPO, Napoli, Vivarium, 2004; P. DE ANGELIS, *Politica e giurisdizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006; C. DE PASCALE, *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento: Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*, Napoli, Guida, 2007; D. IPPOLITO, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di illuminista*, Torino, Giappichelli, 2008.

⁹⁷ F. LONGANO, *Viaggio per lo Contado di Molise nell'ottobre 1786 ovvero Descrizione fisica, economica e politica del medesimo*, Napoli, A. Settembre, 1788; ID., *Viaggio per la Capitanata*, Napoli, presso Domenico Sangiacomo, 1790. Cfr. *Viaggi per lo Regno di Napoli*, a cura e con introduzione di G. GENTILE, Napoli, Bibliopolis, 2005. Su Longano, cfr. la 'voce' di A. TRAMPUS, DBI, vol. 65, 2005, pp. 621-624.

⁹⁸ Sul Delfico, cfr. V. CLEMENTE, *Rinascenza teramana e riformismo napoletano, 1777-1798. L'attività di Melchiorre Delfico presso il Consiglio delle Finanze*, Roma, 1981; ID., *Rivoluzione agraria in provincia di Teramo, 1760-1815. L'attività di Melchiorre Delfico per la trasformazione dei regimi territoriali*, Napoli, Cuen, 2001; G. CARLETTI, *Melchiorre Delfico. Riforme politiche e riflessione teorica di un moderato meridionale*, Pisa, ETS, 2020.

⁹⁹ Sul Palmieri, cfr. A. VALLONE, *Giuseppe Palmieri di Martignano*, in *Illuministi e riformatori salentini*, a cura di A. Vallone, Lecce, Milella, 1984; R. FEOLA, *Eguaglianza civile e proprietà privata. L'opera di Giuseppe Palmieri al tramonto dell'antico regime*, in *Storia e diritto*, II, Napoli, 1989, pp. 441-462; R. TUFANO, *Illuminismo e metodi di governo. Centro e periferia nelle riforme di Giuseppe Palmieri*, in «*Frontiera d'Europa*», VI, 2000, n. 1, pp. 145-245; M. PROTO, *Guerra, economia e diritto. Giuseppe Palmieri e l'illuminismo salentino napoletano*, in AA. VV., *Filippo Briganti*, pp. 183-193; S. CAPODIECI, *Arte della guerra e innovazioni agricole in Giuseppe Palmieri*, in AA. VV., *Atti dell'incontro di studio Carlo III e la 'stretta via del riformismo' in Puglia*, Bari-Brindisi-Lecce, 14-18 dicembre 2017, a cura di P. CORSI, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 2019, pp. 105-133

¹⁰⁰ Nella prammatica XXIV, *De administratione Universitatum*, del 23 febbraio 1792, Ferdinando IV consente di censire i terreni demaniali di qualunque specie, universali o feudali, e di assegnarli in enfiteusi ai contadini meno

Ricostruiva la riflessione più sofisticata di Marino Guarano (“un coefficiente importantissimo del movimento giuridico che si è preso a studiare”, pag. 71)¹⁰¹, che insisteva sul concetto di *publici patrimonii delibatio*, e perciò, sulla preminenza degli *jura civitatis*, con l’annesso ridimensionamento di tutte le altre prerogative pretese, che dovevano essere espressamente provate (pp. 72-76), compresi i poteri di giustizia (pag. 77). Riepilogava anche le coeve invettive contro il dominio feudale di Francesco Rossi (pp. 77-82) e di Angelo Masci, che, nel clima rivoluzionario, insistevano, con rinnovato vigore, sugli abusi e le usurpazioni baronali¹⁰² (pp. 82-87).

Richiamava tutta l’ampia letteratura minore, espressione di un movimento di pensiero, che sollecitava riforme costantemente rinviati¹⁰³, per sottolineare l’iniziativa di giuristi, che cercavano, nella normativa del *Regnum* (ricordava anche la preziosa rilettura della *Storia Civile e Politica* di Carlo Pecchia¹⁰⁴, pp. 52-56), gli strumenti per una trasformazione politico-istituzionale, divenuta ineludibile¹⁰⁵. Ricordava l’impegno intellettuale di Giuseppe Maria Galanti, nella descrizione autentica – e nella ‘rivelazione’ – del volto vero delle province¹⁰⁶ e nella denuncia della saldatura tra il ceto forense allineato ed il blocco agrario, attore sociale prevalente¹⁰⁷, ma anche il suo sostegno alla proposta del Delfico di vendere i feudi devoluti come beni allodiali¹⁰⁸.

Trifone concludeva l’esposizione della dottrina tardo-settecentesca, oggetto privilegiato della sua ricostruzione, sottolineando che il suo contributo originale alla riorganizzazione del sistema giuridico ed istituzionale, muoveva da una rilettura storica¹⁰⁹ e non da un riecheggiamento della

provveduti di terra...nella misura che possano coltivarli colla propria opera. I naturali non saranno danneggiati per la perdita degli usi civici non più esercitabili sulle terre salde demaniali destinate ad essere cedute in enfiteusi, e quindi, ad essere coltivate: l’uso civico – sancisce il par. XI – si potrà valutare e compensarsi con una porzione della terra del Demanio medesimo che sarà d’intiera proprietà delle università. Salvo diversa valutazione dell’uso civico, potrà soltanto il Barone fare uso della quarta parte del Demanio suddetto per uso de’ suoi animali e cultura, e le altre tre parti i dovranno censuare. Sull’*Editto* del 1792, cfr. il lavoro pregevole di G. Corona, *Demani e individualismo agrario nel Regno di Napoli (1780-1806)*, Napoli, ESI, 1995, pp. 104-120.

¹⁰¹ *Marini Guarani In Universitate Neapolitana Juris Civilis Romani Professoris Jus Feudale*, Neapoli, ex typographia simoniana, MDCCXCII-MDCCXCIV. Sul Guarano, cfr. A. CERNIGLIARO, *Patriae leges privatae rationes*, Napoli, Jovene, 1988, pp. 289-293; le ‘voci’ di A. BORRELLI, DBI, vol. 60, 2003, pp. 253-255; I. DEL BAGNO, DBGI, vol. I, pp. 1080-1081; S. BARBACETTO, *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV-XVIII)*, in L. BLANCO (a cura di), *Organizzazione del potere e del territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, Milano, Angeli, 2008, pp. 117-120.

¹⁰² A. MASCI, *Esame politico-legale de’ diritti e delle prerogative de’ Baroni del Regno di Napoli*, Napoli, MDCCXCII, nella Stamperia Simoniana.

¹⁰³ “Le loro teorie, non nuove di certo, né peregrine...vanno tuttora nella bocca di chi nel foro si faccia a combattere ciò che ancora sopravvive dell’antica potenza baronale”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 91.

¹⁰⁴ *Storia Civile e Politica del Regno di Napoli* di Carlo PECCHIA da servire di supplemento a quello di Pietro Giannone, Napoli, MDCCCLXXXVIII-MDCCCLXXXIII, nella stamperia Raimondiana.

¹⁰⁵ “Si preoccupavano di presentare i *jura civitatis*, non già come un’affermazione nuova e come un nuovo portato delle dottrine giuridiche e filosofiche del secolo, ma come essenza viva e vitale, come elemento preponderante della costituzione politica della monarchia”, Ibidem.

¹⁰⁶ Sul Galanti cfr. N. VESCIO, *Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero di Giuseppe Maria Galanti. La polemica con il neocultismo napoletano*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», I, 2011, pp. 113-180 e le ‘voci’ di C. SUNNA, *Contributo Italiano alla storia del pensiero. Economia*, Roma, Treccani, 2012; I. DEL BAGNO, DBGI, 2013, vol. I, pp. 926-928.

¹⁰⁷ Cfr. il passaggio, che Galanti dedicava a Capobianco (“è noto per la sua opera *de baronibus*, perché ancora i baroni sussistono”), *Testamento Forense*, Venezia, Graziosi, 1806, p. 273.

¹⁰⁸ “Si andrebbe proporzionando a poco a poco quell’idea che generalmente è adottata di distruggere il mostro feudale con quella moderazione ch’è propria della dolcezza del nostro governo”, p. 365.

¹⁰⁹ “Nell’idea del principale benessere, concentrandosi il pensiero politico e quello giuridico, l’un l’altro integrava, e, mentre la ricerca storico-giuridica forniva il presupposto logico al criterio riformatore, questo a sua volta prestava al primo il necessario completamento d’ogni possibile utilità e d’ogni necessaria innovazione”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 139.

nuova coscienza illuminista, anche se venne rinvigorita dagli eventi rivoluzionari, che determinarono la definitiva delegittimazione delle vecchie strutture feudali¹¹⁰. Aggiungeva che si scontrò con l'ostruzionismo degli interessi organizzati e l'inerzia istituzionale, ma aveva maturato in proprio un patrimonio di analisi, di conoscenze, di proposte, molto aderenti alle esigenze di riforma della società meridionale¹¹¹.

Riassumeva il senso di un orientamento di pensiero per cui la natura feudale delle terre non ostava con l'origine pubblica, a cui era stata impressa *voluntate principis* una speciale destinazione. Gli uffici pubblici, affidati ai titolari, non rappresentano uno smembramento di sovranità, sono delegazione di funzioni, accordate nei limiti stabiliti dalle leggi. Ogni mutamento della destinazione delle terre date in feudo, necessitava del consenso del sovrano e dei cittadini, per il diritto primigenio, che conservavano sulle terre di pubblico demanio.

Naturalmente i mutamenti, intervenuti nel godimento di territori e di pubbliche funzioni, non sono sufficienti a mutarne la natura. Chi pretende il rispetto di queste speciali concessioni, deve averne il legittimo possesso, dimostrabile solo con la concessione sovrana, accompagnata, in taluni casi, dall'esplicito consenso dei privati cittadini. Da ciò derivava la rivendicazione 'dalle mani dei feudatari' dei beni di pubblico patrimonio e dall'esercizio di funzioni giudiziarie, fiscali e amministrative in favore del principe e dei *cives*, nonché la liberazione dei vincoli imposti ai cittadini, alla libertà del territorio ed alla formazione della piccola proprietà, con le terre pubbliche affidate alla gente di feudo o tenute incolte dai Comuni.

Questa teoria non incontrò le condizioni ambientali più idonee per la sua realizzazione, per l'incapacità politica della monarchia di guidare il mutamento, coinvolgendo gli intellettuali più maturi, l'assenza di una borghesia in grado di attivare un processo di sviluppo e la carenza di istituzioni, in grado di sostenere una trasformazione più evoluta dell'economia. Rimase un patrimonio scientifico, condannato alla dimensione della testimonianza, di cui non si tenne conto per una riorganizzazione complessiva del sistema, durante il decennio e nella successiva restaurazione¹¹².

Feudi e demani nell'esperienza unitaria

Con l'abolizione della feudalità, decisa all'inizio del decennio francese, si avviò l'esperienza delle quotizzazioni, proclamata con la legge del 1° settembre 1806, impostata tecnicamente con i decreti 8 giugno 1807 di Giuseppe Bonaparte e del 3 dicembre 1808 di Gioacchino Murat¹¹³, che

¹¹⁰ "Questi giureconsulti non si curarono di trarre da nuove e astratte dottrine ultramontane, lena e forza per combattere abusi secolari, ma si diedero invece a ricercare, proprio attraverso i secoli, la multiforme legislazione e le gloriose dottrine della patria, quel filo conduttore che, unendo l'origine e il tramonto d'un sistema deplorato, servisse a coprirne quella vera natura che, per le mutate condizioni sociali, meglio forse d'ogni altro motivo rivoluzionario, conteneva in se gli elementi tutti di radicale riforma", Ivi, p. 91.

¹¹¹ "L'indole del mio lavoro mi vieta di tener parola dell'influenza esercitata dalle teorie rivoluzionarie francesi sugli scrittori napoletani; invece di riportarmi all'osservazione generale e comune avrei dovuto indagare quanto di quelle dottrine fosse penetrato negli scrittori di economia e di politica, ma anche questo lavoro, quantunque utilissimo, m'avrebbe allontanato dalla mia meta", Ivi, pag. 139.

¹¹² "I nostri giureconsulti conservando l'antica tradizione si mantennero immuni da qualsiasi astrazione: fu soltanto dopo il 1806, che per l'applicazione di norme giuridiche contraddicente a' nostri sistemi, ebbero a deplorare danni di cui ancora non ci siamo rifatti", Ibidem.

¹¹³ Sull'eversione della feudalità, cfr. D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1811; P. LIBERATORE, *Della feudalità, suoi diritti ed abusi nel regno delle Due Sicilie, della sua abolizione e delle conseguenze da essa prodotte nella nostra legislazione*, Napoli, 1834; N. TETI, *Il regime feudale e la sua abolizione*, Napoli, 1890; A. PERRELLA, *L'eversione della feudalità nel Napoletano: dottrine che vi preclusero, storia legislazione e giurisprudenza*, Campobasso, 1910; M. PALUMBO, *I Comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità: feudi, università, comuni, demani*, Cerignola, 1910-1916; F. LAURIA, *Demani e feudi nell'Italia meridionale*, Napoli, Artigianelli, 1923; V.

tendeva a ripartire i demani feudali, ecclesiastici, comunali o promiscui, tra i cittadini ad oggetto di esser posseduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno”, seppur dietro corresponsione di un annuo canone proporzionato al giusto valore delle terre¹¹⁴.

Trifone ridimensionava l'importanza del provvedimento, con un bilancio critico sulla filosofia di fondo da cui era stato ispirato, poco coerente con gli obiettivi, dal momento che si limitava all'enunciazione di un principio generale, non contemplava misure attuative conseguenti, senza seguire l'orientamento maturato dai giuristi meridionali. Rimaneva allineato sulle esigenze di stabilizzazione del nuovo potere, che si limitò alle petizioni di principio, senza procedere coerentemente al completo smantellamento di un sistema, che avrebbe dovuto mutare profondamente l'assetto della proprietà e dei territori.

Gli storici, avevano celebrato, senza verificarne i risultati, una serie di norme virtuali, abbagliati dal significato eminentemente simbolico di misure, che rappresentavano senza dubbio una cesura normativa con il passato. Era stato sbrigativamente accreditato il crollo dell'antico regime, senza valutare il carico di sopravvivenze che aveva lasciato in eredità alle epoche successive. Era giunto il momento in cui una storiografia più consapevolmente distaccata¹¹⁵

RICCHIONI, *Le leggi eversive della feudalità e la storia delle quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno*, in AA. VV., *Problemi dell'agricoltura meridionale*, Bari, 1953; P. VILLANI, *La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Milano, 1964; Id., *La feudalità dalle riforme all'eversione*, *Clio*, 1965, pp. 600-622; Id., *Feudalità, riforme e capitalismo agrario*, Bari, 1968; A. MASSAFRA, *Fisco e Baroni nel Regno di Napoli alla fine del secolo XVIII*, in AA. VV., *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, 1969; A. LEPRE, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700*, Napoli, Guida, 1973; G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia meridionale*, Torino, Einaudi, 1975; G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, 1815-1861*, Milano, 1977; T. PEDIO, *L'eversione della feudalità, in Il decennio francese in Puglia (1806-1815)*, Bari, 1981; C. MASSAFRA, *Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari, Dedalo, 1984; A. M. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, 1984; G. ALIBERTI, *Potere e società locale nel Mezzogiorno dell'800*, Bari, 1987; AA. VV., *Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari, Laterza, 1992; A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Napoli, 2007; S. RUSSO – B. SALVEMINI, *Ragion pastorale, ragion di stato. Spazi dell'allevamento e spazi dei poteri nell'Italia di età moderna*, Roma, Viella, 2007; G. LIBERATI, *Le leggi sull'eversione della feudalità. Feudi e demani*, in *La terra contesa. Studi sull'eversione della feudalità nel Salento tra Sette e Ottocento* (Collezione della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Lecce), a cura di M. SPEDICATO, Galatina, 2008, pp. 91-127 (rist., in *Diritto e Storia. Scritti sul Mezzogiorno*, Bari, Progedit, 2014, pp. 46-72); A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bari, Laterza, 2008.

¹¹⁴ Sul decennio francese, cfr. A. LEPRE, *Il Mezzogiorno dal feudalesimo al capitalismo*, Napoli, 1979; AA. VV., *Studi sul Regno di Napoli nel decennio francese*, a cura di A. LEPRE, Napoli, Liguori, 1983; Id., *Storia del Mezzogiorno d'Italia. Vol. II. Dall'Antico Regime alla società borghese (1657-1860)*, Napoli, 1986; P. VILLANI, *Il decennio francese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. GALASSO – R. ROMEO, vol. IV, t. II, Roma, Editalia, 1991, pp. 575-639; AA. VV., *Il mezzogiorno tra ancien régime e Decennio francese*, a cura di A. CESTARO – A. LERRA, Osanna, Venosa, 1992; A. M. RAO, *Temi e tendenze della recente storiografia sul Mezzogiorno nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in *Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il decennio francese*. Atti del Convegno di Maratea (8-10 giugno 1990), a cura di A. CESTARO – A. LERRA, Venosa, 1992, pp. 41-85; AA. VV., *Napoli 1799-1815. Dalla Repubblica alla monarchia amministrativa*, a cura di A. M. RAO – P. VILLANI, Napoli, 1995; AA. VV., *All'ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio francese*, a cura di S. RUSSO, Bari, Edipuglia, 2007; F. BARRA, *Il decennio francese nel Regno di Napoli, 1806-1815: studi e ricerche*, Salerno, Plectica, 2007; W. DAUN, *Significato ed eredità del decennio francese (e inglese): il Regno di Napoli e il regno di Sicilia in una prospettiva di storia costituzionale comparata*, Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici, 2007; G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)*, Torino, Utet, 2007; AA. VV., *Due francesi a Napoli*. Atti del colloquio internazionale di apertura delle celebrazioni del Bicentenario del Decennio Francese, a cura di R. CIOFFI, R. DE LORENZO, A. DI BIASIO, L. MASCILLI MIGLIORINI, A. M. RAO, Napoli, Giannini, 2008; AA. VV., *Riforma e struttura: l'impatto della dominazione napoleonica nel Mezzogiorno tra breve e lungo periodo*, a cura di C. D'ELIA – B. SALVEMINI, Napoli, Giannini, 2008; AA. VV., *Il Mezzogiorno d'Italia in età napoleonica*. Atti del Convegno di studi in occasione del bicentenario del Decennio Francese (Potenza, 7-9 maggio 2007), a cura di B. PELLEGRINO, Galatina, Congedo, 2011; A. TRAVERSIER – P. M. DELPU – I. MOULLIER, *Le royaume de Naples à l'heure française: Revisiter l'histoire du decennio francese (1806-1815)*, Presses Universitaires du Septentrion, 2018.

¹¹⁵ “Essi plaudirono a tutto ciò che parve contrario al vecchio regime, ma non seppero scorgere se i mezzi addotti

doveva assumersi il compito di verificare la conformità dei risultati alle attese per giudicare della congruità e della rispondenza dei provvedimenti emanati¹¹⁶.

Nella stessa legge in cui la feudalità si dichiarava *sic et simpliciter* abolita, era stabilito che diritti, rendite e prestazioni sulle terre, senza distinzione, venivano considerate come libere proprietà¹¹⁷. Mentre erano dichiarati estinti i diritti di dogana, di piazza, di pesi e misure, sottratti ai baroni, si attribuivano ai Comuni, con l'obbligo di corrispondere l'ammontare delle somme esatte ai vecchi titolari¹¹⁸.

Non erano previste norme per stabilire le procedure di smantellamento del sistema, per cui il mondo feudale rimase nel pieno possesso delle vecchie attribuzioni¹¹⁹, costringendo i Comuni, spesso in condizioni disagiate, ad attivare un estenuante contenzioso (senza addossare ai baroni l'*onus probandi*), per cui sostennero i costi di lunghe vertenze¹²⁰, contro una controparte, generalmente tutelata nell'integrità del suo potere economico¹²¹, come documentava il *Rapporto* di Giuseppe Zurlo, tra i protagonisti del rinnovamento successivo¹²².

Trifone riconosceva, in pagine importanti, l'ispirazione 'progressista' della più dinamica e motivata Commissione Feudale, presieduta dal Winspeare, e composta da autorevoli giuristi ed intellettuali impegnati, che procedette sulla base delle *Istruzioni* del 1810, in cui si distinguevano gli usi civici *essenziali*, indispensabili al mantenimento dei *cives*; *utili*, diretti alle attività di sostegno (raccolta di ghiande, castagno, legnatico); *dominicali*, che consentivano partecipazione ai frutti e al dominio del fondo¹²³.

per demolirlo furono i migliori", TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 358.

¹¹⁶ "Ha accresciuto il desiderio d'indagine e fa domandare spesse volte a noi stessi, dove siano i vantaggi che a sì larga mano dovevamo con i nostri padri raccogliere; dove il rifiorire della piccola proprietà, se ancora da intere popolazioni si chiedono terre da coltivare e da altre si rinuncia a quelle ottenute per correre oltre i monti ed oltre il mare?", Ivi, p. 359.

¹¹⁷ "Questi e tutti gli altri principii indiscussi, formanti il sostrato del nostro sistema feudale, il novello legislatore dimentica e trascura e viene a dare un sistema eversivo disorganico e in completo contrasto con le vecchie tradizioni giuridiche napoletane", Ivi, pp. 361-362.

¹¹⁸ "Perché tanta cura per questa gente; perché tanto obbligo di conservare in essa ciò che le era stato concesso a mero titolo di benefici per servigi che più non prestava; perché non esigere da essa altro corrispettivo, in premio di tanti diritti mantenuti, oltre la rinuncia di una parte di territorio, di cui né il donante, né il donatario erano veri e assoluti padroni?", Ivi, p. 362.

¹¹⁹ "Tutte queste cose non furono tenute presenti o non si volle tenerle, e credendo che ogni miseria cessasse col togliere ai baroni autorità, si pensò poco di demolire la loro forza economica. Anzi, se si volesse malignare, potrebbe dirsi che si volle rendere a costoro stabile una condizione del tutto precaria", Ivi, p. 366.

¹²⁰ "Ma niente di tutto ciò avvenne, ed i Comuni, se uscirono dall'eversione della feudalità rivestiti di maggiori diritti ed investiti di funzioni più larghe, si trovarono forse ancora più esausti di quello che fossero stati precedentemente", Ivi, p. 367.

¹²¹ "Pareva che l'eversione della feudalità dovesse effettuarsi non già per produrre un bene al paese, ma per poter dire che era un fatto compiuto. Che importava se, dopo, i più non avevano avuto quello che s'aspettavano, se i baroni continuavano ad essere la classe più ricca? Quello che interessava era il poter dire che il debito del nuovo governo era stato saldato, che i cittadini avevano riacquistato terra e libertà, che agli ex feudatari era stato tolto l'antico prestigio", Ivi, p. 373.

¹²² Zurlo sollecitò l'iniziativa murattiana, ricordando che "le opposizioni degli interessati, e le prime difficoltà che sempre presenta un'operazione di questa natura, fecero rimanere ineseguita la legge" (*Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avvenimento al trono di Sua Maestà il Re Gioacchino Napoleone per tutto l'anno 1809 presentato al Re nel suo Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno*, Napoli, Tip. Angelo Trani, 1811, p. 33). Ribadiva che, nonostante le contromisure governative, "per la molteplicità degli agenti incaricati, e pe' reclami che producevano contro alle loro operazioni erano tratte in lungo", con la conseguenza che "questa astratta dichiarazione di ciò che si aboliva, e di quello che si conservava non fu bastevole ad estinguere quello che la feudalità avea di odioso, e di pesante per il popolo. La massima parte de' diritti feudali, potendo aver l'impronta di prestazioni territoriali, tutto si sostenne come conservato dalla legge, e la feudalità parve per molto tempo abolita solo di nome" (p. 24).

¹²³ Cfr. Decreto 10 marzo 1810. Approvazione delle Istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità.

Guidata con estrema fermezza ed assistita da un carico di motivazioni ideali, propri di una generazione di personalità di sensibilità ‘antagonista’¹²⁴, produsse una grande massa di provvedimenti – che lo storico seguiva detttagliatamente con estremo interesse, spiegando i criteri a cui si ispirò nel corso dello svolgimento del suo mandato¹²⁵ – generalmente ostili alla vecchia feudalità e piuttosto favorevoli ai Comuni¹²⁶, che, negli anni successivi, sarebbe stata seguita da un orientamento di segno contrario.

Trifone ricostruiva in pagine accorate il riflusso successivo e la graduale involuzione del contesto politico della seconda restaurazione borbonica. Ricordava che venne nominata una Commissione, presieduta dal Vivenzio, dietro le pressioni ‘nobiliari’, ma confermò l’indirizzo tenuto dalla precedente. Dimostrava che gli interventi successivi, diedero soddisfazione ad un blocco sociale, che rimase il principale interlocutore del ‘nuovo’ potere, a partire dal provvedimento, che concesse alla nobiltà che aveva seguito la Corte in Sicilia, il diritto di ricorrere alla Corte d’Appello di Napoli, avverso i provvedimenti presi¹²⁷.

Con la legge del 12 dicembre 1816 sull’amministrazione civile, venne abolita “ogni promiscuità di rendita e di diritti tra Comuni e Stato, tra essi Comuni e tra Comuni e particolari” (art. 174), che sarebbero state sciolte successivamente e assegnate in proprietà agli interessati (art. 175). Di conseguenza, ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva “a qualunque epoca l’una e l’altra rimonti...e sarà in ogni caso improduttiva di ogni effetto” (art. 176). Diventavano competenti, per l’esame delle controversie, gli Intendenti, che avrebbero provveduto in Consiglio di Intendenza.

Decisiva, la legge n. 664 del 21 marzo 1817, sul contenzioso amministrativo, che introduceva una norma a cui venne attribuita una clamorosa distinzione tra azioni possessorie e petitorie¹²⁸, affidate ai giudici ordinari, suggerita da una giurisprudenza sostanzialmente organica alle antiche egemonie sociali, padroni del campo per capacità di radicamento e di relazioni¹²⁹, protette dal potere borbonico, e si apriva la strada all’infinito prolungamento del contenzioso, in presenza di un costante orientamento normativo¹³⁰.

Lasciò il varco aperto a tutti gli espedienti dilatori, attraverso un’infinità di giudicati per chiamate in garanzia, contestazioni dovute a vizio di citazione, conflitti tra autorità giudiziarie

¹²⁴ “Non tanto il governo francese – sottolineava opportunamente Trifone – quanto i suoi magistrati e qualche suo ministro rovinarono la causa dei baroni”, Ivi, p. 404.

¹²⁵ “La loro opera riuscì veramente di sollievo e di tutela a tanti poveri Comuni, onde non poca lode va ad essa tributata”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pp. 188-189.

¹²⁶ “In tutte le divisioni demaniali eseguite nel tempo scorso dal 1807 al 1815 furono i comuni favoriti a preferenza, e talora con manifesto danno dei feudatari”, L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 548.

¹²⁷ “Si cominciò ad accordare la facoltà del ricorso civile contro tutte queste sentenze a tutte quelle persone che, per loro assenza dal regno durante l’occupazione francese, non avevano potuto far valere i propri diritti”, Trifone, *Feudi e demani*, cit., p. 421.

¹²⁸ Cfr. l’art. 5 della legge 664/1817, in cui si stabiliva che “non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorché vi sia interessata l’amministrazione pubblica o lo Stato, l’esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà”, *Collezione delle Leggi e dei Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1817, Ivi, pp. 345-346.

¹²⁹ “Ma su questi particolari piacque al nostro foro distinguere (ciò che quella legge non aveva distinto) due azioni, la così detta *possessoria*, e *petitoria*, onde volge prima un lungo corso di anni anziché un occupato demanio tornasse al comune”, BIANCHINI, op. cit., p. 548. Cfr., per giurisprudenza costante, Cass. di Napoli, 12 gennaio 1869.

¹³⁰ “Quando dopo il ritorno di Ferdinando le potenti famiglie napoletane si trovarono a contatto di una Corte e di un principe, di cui conoscevano i metodi di governo e l’abitudine di non alienarsi l’animo degli antichi signori, cominciarono ben presto a brigare per trarre profitto della buona disposizione e della grande riconoscenza, che la fedeltà tanto tempo serbata aveva potuto far nascere nell’animo del sovrano”, Ivi, p. 480. Cfr., oltre al vecchio studio di C. GHISALBERTI, *Per la storia del contenzioso amministrativo nel Regno meridionale*, *Rassegna Storica del Risorgimento*, 1956, vol. 43, fasc. IV, pp. 679-732, le pagine importanti di G. LIBERATI, *I demani del mezzogiorno continentale tra giurisprudenza e prassi*, in AA. VV., *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari, Dedalo, pp. 568, ss.

ed amministrative, e più in generale, su tutte le operazioni preliminari per giungere alla divisione dei demani, generate dalle opposizioni, prodotte dalla nobiltà, rientrata nelle grazie di un governo condiscendente¹³¹.

Trifone metteva in rilievo acutamente la regressione politica, con il recupero del maggiorascato, avvenuto nell'epoca murattiana, che pagava il suo 'compenso' all'aristo-crazia locale¹³², dimenticando la spinta rivoluzionaria e sacrificando gli interessi del paese al radicamento della potenza egemone. Rilegittimava un blocco sociale, divenuto completamente padrone del campo negli anni della restaurazione successiva e consolidato dopo la reazione alla vicenda del *Nonimestre* (in cui era stato riaperto il dibattito sul problema demaniale¹³³), che rinsaldava il patto di governo con un'aristocrazia, che non era stata scalfita dai mutamenti politici¹³⁴.

Non mancava di inserire un riferimento alla costituzione economica reale e sottolineare il peso degli interessi e delle resistenze sviluppate da un blocco sociale, in grado di sopravvivere ai mutamenti di governo, al di là delle norme ufficiali¹³⁵. Documentava come riuscì a condizionare

¹³¹ Trifone ricordava che i nobili, sostenuti dal 'nuovo' corso della politica napoletana "conservando l'antico sistema di attaccarsi perfino alle forme e ai cavilli procedurali...escogitarono sempre nuovi mezzi per tentare di sconvolgere e di distruggere ciò che fin'allora bene o male era stato edificato" (TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 440). Cfr. i lavori importanti di P. VILLANI, op. cit., pp. 602-610; C. ZAGHI, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Dagli stati preunitari d'antico regime alla unificazione*, a cura di N. RAPONI, Bologna, Il Mulino, 1981; G. LIBERATI, *I demani nel Mezzogiorno continentale tra giurisprudenza e prassi*, in AA. VV., *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari, 1988, pp. 565-602; ID., *I demani nella storia giuridica e sociale del Mezzogiorno*, in *Mandamus ut liber...sit usus*, 2000, pp. 29-64; ID. *Le terre di collettivo godimento nell'esperienza del Mezzogiorno d'Italia*, in *Archivio Scialoja Bolla. Annali di studi sulle proprietà collettive*, 2, 2004, pp. 41-76; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Vol. IV. Il Mezzogiorno borbonico e continentale (1815-1860)*, Torino, Utet, 2007, pp. 1151-1160; F. MASTROBERTI, *La 'testa di medusa': il problema degli usi civici tra storia e attualità*, in *Atti del Convegno su La protezione ambientale tra tecnologie e legislazione*, a cura di G. ANGIULLI, Martina Franca, 2007; S. VINCI, *I comuni e l'eversione della feudalità. La quotizzazione dei demani nel Regno di Napoli in età napoleonica*, in AA. VV., *La 'Testa di Medusa'. Storia e attualità degli usi civici*, a cura di F. MASTROBERTI, Bari, Cacucci, 2012, pp. 117-140 (tutto il saggio è compreso tra le pp. 117-229); E. CAROPPO – A. MASTORE, *'Il declino dei beni comuni'. Il caso degli usi civici e dei demani comunali nell'Italia meridionale nei secoli XIX e XX*, in «*Hermes, Journal of Communication*», 11, 2018, pp. 9-28. Sulla restaurazione borbonica, cfr. R. MOSCATI, *Il Mezzogiorno d'Italia nel Risorgimento*, D'Anna, Messina – Firenze, 1953; D. DEMARCO, *Il crollo del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1960; A. Lepre, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Roma, 1969; G. TALAMO, *Napoli da Giuseppe Bonaparte a Ferdinando II*, in AA. VV., *Storia di Napoli*; A. ALLOCATI, *Napoli dal 1848 al 1860*, in AA. VV., *Storia di Napoli*; G. GALASSO, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze, 1977; AA. VV., *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari, Dedalo, 1988; A. SCIROCCO, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in AA. VV., *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV, t. II, pp. 641-789; A. SCIROCCO, *L'Italia del Risorgimento*, Bologna, Il Mulino, 1993; P. MACRY, *Ottocento*, Torino, Einaudi, 1994; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Vol. V. Il Mezzogiorno borbonico e continentale (1815-1860)*, Torino, Utet, 2007; A. SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna, Il Mulino, 2008; G. SODANO, *L'aristocrazia napoletana e l'eversione della feudalità: un tonfo senza rumore ?*, in AA. VV., *Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel decennio francese* (Atti del sesto seminario di studi sul Decennio Francese 1806-1815), a cura di R. DE LORENZO, Napoli, Giannini, 2008, pp. 137-157.

¹³² Cfr. la legge del 21 dicembre 1809, in cui si riconosceva "che il lustro e le prerogative della nobiltà ereditaria servono a conservare l'onore nazionale e ad accrescere nei soggetti il desiderio di rendersi utili al re e alla patria" e si stabiliva che "questo fine non poteva meglio ottenersi che con la istituzione de' maggiorati".

¹³³ TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pag. 487.

¹³⁴ "Ora accadde che questa esumazione – ricordava Trifone – richiamasse su di se tutte le cure dei Borboni, i quali nella legge del 5 agosto 1818, nel codice civile del 1819 e nelle tre leggi speciali del 17 ottobre 1822, del 9 agosto 1824, del 25 ottobre 1825 stabilirono le norme diverse secondo cui doveva essere regolato l'istituto del maggiorascato!", Ivi, p. 487.

¹³⁵ Antonio Rinaldi se la questione demaniale, nell'epoca borbonica, non fosse rimasta così scabrosa proprio per 'scaltrimento di governo', con l'intento di "impaurire la parte agiata della città e distrarla da' movimenti politici", *Dei demani comunali e degli usi civici*, in «*Archivio Giuridico*», XVIII, 1877, p. 206. Giustino Fortunato aveva ricordato che al governo borbonico "si piacque segretamente di tener viva quell'arruffata questione, che, in sua

anche la giurisprudenza e la politica dello stato unitario, anche se intendeva schivare il dibattito politico, per rimanere ancorato al terreno rigorosamente scientifico.

Ricordava come già l'economista Bianchini riconoscesse il sostanziale fallimento dell'operazione ("ancora non mi è dato vedere che i popoli profittassero dei decreti del 20 giugno del 1808 e del 17 gennaio 1810, per affrancare in denaro le prestazioni su i fondi di feudali rendite") e constatava che "chi percorre il reame vede in vari luoghi esser in parole non in fatti eseguita l'abolizione della feudalità e la divisione de' demani. E di più, quei demani che spettarono ai comuni non sono in gran parte suddivisi ai cittadini e giacciono in rovinosa condizione"¹³⁶.

Con la rapida conclusione del processo unitario il problema demaniale riemerse immediatamente, per il volume di attese, generato dalla caduta del governo borbonico, ma venne rapidamente accantonato. Dai nuovi esponenti della classe dirigente viene realizzato l'impianto accentrato insieme alla legge sull'espropriazione per pubblica utilità, funzionale all'operazione ferroviaria, e al Codice Civile, fondato sulla centralità della proprietà, destinata a inviare un segnale al blocco sociale più rilevante per un assetto censitario.

Dalla nuova classe dirigente venne accordata la priorità alla stabilizzazione istitu-zionale, con la repressione del brigantaggio, alla politica di infrastrutturazione, destinata a privilegiare le aree centro-settentrionali del paese, più aperte ai mercati esterni, al contenzioso con il vertice ecclesiastico, autentico collante politico della borghesia emergente, al completamento del processo di unificazione con l'annessione delle province venete, con i connessi sacrifici economici che asciugavano energie e sottraevano risorse preziose al rilancio dell'agricoltura meridionale e al suo processo di modernizzazione.

Negli anni dei governi della Sinistra, preoccupati di accreditare, piuttosto che di realizzare una svolta, sancendo l'unificazione politica del mondo borghese, che puntava alla modernizzazione delle aree produttive del paese, senza intaccare la presa del dominio fondiario, maturò un provvedimento che sollecitava i Prefetti ad attivare i Comuni. Generato dal governo Cairoli¹³⁷, che rappresentò l'esperimento più autentico ed avanzato di un'intera stagione di governo, penalizzata dai suoi stessi compromessi, e diede impulso ad un'ampia attività ricognitiva attraverso le grandi inchieste sui problemi del lavoro e dell'agricoltura, che mostrarono il volto autentico del paese reale, ripropose il problema che interessava i territori¹³⁸.

mano, ad ogni moto di ribellione, era facile divenisse sorgente inesausta di guerra civile" (*Il Mezzogiorno*, cit., p. 84).

¹³⁶ L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli, 1859, pag. 405. Sul Bianchini, cfr. N. VESCIO, *Boschi e demani nel Regno di Napoli. Il contributo di Ludovico Bianchini*, in AA. VV., *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future*, a cura di M. BROCCA e M. TROISI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 25-58.

¹³⁷ Cfr. G. SAVOIA, *Raccolta delle leggi decreti rescritti e ministeriali sull'abolizione della feudalità e sulla divisione dei demani*, Foggia, Pascarelli, 1881. Benedetto Cairoli, Ministro ad interim dell'Agricoltura, con la circolare del 14 ottobre 1879, aveva sollecitato il 'concorso illuminato' dei Comuni, e "facendo appello alla energia de' Prefetti si vide un grandissimo risveglio nelle operazioni demaniali", mostrando che l'iniziativa politica poteva svolgere un ruolo determinante per vincere "l'ostinata resistenza degli usurpatori, di molti loro alleati nelle amministrazioni comunali" (SAVOIA, *Raccolta*, p. 13, ricordato pure da G. LIBERATI, *I demani*, op. cit., pag. 594). Sul governo Cairoli, cfr. L. MASCILLI MIGLIORINI, *La sinistra storica al potere: sviluppo della democrazia e direzione dello Stato (1876-1878)*, Napoli, Guida, 1979; ID., *Benedetto Cairoli*, in *Il Parlamento Italiano, 1861-1988, v. 1877-1887, La Sinistra al Potere: da Depretis a Crispi*, Milano, Nuova CEI, 1989, pp. 449-470; ID., *Benedetto Cairoli: modelli ed elementi interpretativi di una politica interna*, *Clio*, 29, 1993, 2, pp. 283-296; M. CATTANE, *Benedetto Cairoli: il vessillo della sinistra, 1825-1889*, Roma, Carocci, 2020.

¹³⁸ Giustino Fortunato, intervenendo il 2 ottobre 1880, nella discussione sul bilancio di prima previsione del Ministero di Agricoltura e del Commercio per l'anno 1881, riteneva necessario, proprio alla vigilia di una riforma che avrebbe esteso il suffragio elettorale, in omaggio alla politica di auspicata apertura delle istituzioni liberali, "compiere addirittura la buona opera, ponendo fine una volta per sempre – oggi specialmente che vogliamo e dobbiamo rendere più esteso il voto politico – a tutta la questione demaniale che dura insoluta laggiù fin dal primo decennio del secolo" (G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno*, cit., p. 71). Nella discussione, avvenuta il 10 novembre 1881,

Ha offerto lo spunto per la preziosa iniziativa di Giustino Fortunato¹³⁹, con la sua premessa storica, che aveva rievocato la prammatica ferdinandea, espressione della volontà della monarchia di stroncare le resistenze baronali, concedendo un ancoraggio sicuro ai diritti dei *cives* e delle *universitates*¹⁴⁰ (ma non il provvedimento carolino, di analogo ispirazione, smentito dalla politica successiva di ‘contrattato’ abbandono dei demani e dei territori, sacrificati alla logica dei patti di governo¹⁴¹), considerata ‘modello’ per un’azione politica consapevole.

Riconosceva la straordinaria rilevanza dell’editto di Palmieri, che “sciogliendo ogni promiscuità di usi, e conservando i diritti de’ coloni perpetui, dava a censo con assoluta prelazione a’ nullatenenti, i demani sia feudali che universali”¹⁴², smentito dalla legislazione successiva (secondo uno schema, seguito anche da Trifone), mentre avrebbe dovuto rappresentare il punto di riferimento per una nuova normativa, in grado di stabilire un termine alle azioni demaniali, affidare la liquidazione a speciali commissari, rimettendo i giudizi in via sommaria a collegi straordinari¹⁴³.

Negli anni successivi, in cui, oltre all’iniziativa di Franchetti e Sonnino, che avevano dato voce alle coscienze libere della cultura riformista, e venivano resi noti i risultati dell’inchiesta Jacini, ricordando il volto autentico delle province meridionali, sostanzialmente emarginate dallo sviluppo economico e sociale¹⁴⁴, il bilancio negativo, sollecitava l’iniziativa del Ministro Bernardino Grimaldi¹⁴⁵, che riconosceva ufficialmente il fallimento dei deboli tentativi di una riforma, che nessuno intendeva sostenere¹⁴⁶.

del bilancio del Ministero di Agricoltura e Commercio per il 1882, insisteva che “da Roma in giù, fuori di codesta annosa e arruffata controversia, non v’è problema di più grande interesse generale...l’avvenire stesso di quelle province è intimamente collegato con la soluzione di esso, e la soluzione sarà sempre un desiderio vano fin tanto che alle leggi e ai magistrati ordinari non vorremo sostituire leggi e magistrati eccezionali” (Ivi, p. 73).

¹³⁹ Sul pensiero di Giustino Fortunato, cfr. G. GALASSO, *Da Mazzini a Salvemini*, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 233-255; F. COMPAGNA, *Meridionalismo liberale*, Milano – Napoli, 1975, pp. 195-207; AA. VV., *La questione meridionale, da Giustino Fortunato ad oggi*, a cura di P. BORRARO, Galatina, 1977; AA. VV., *Giustino Fortunato*, a cura di G. CINGARI, Bari, Laterza, 1984; E. PAOLOZZI, *Il liberalismo democratico e la questione meridionale. Croce, Fortunato, Dorso*, Napoli, 1990; F. BARBAGALLO, *Giustino Fortunato, l’Unità e il Mezzogiorno*, in «*Studi Storici*», 52, 2011, n. 3, pp. 577-586; F. BIONDI, *L’ideale unitario e il riscatto del Sud nel programma di Giustino Fortunato*, in *Celebrando i 150 anni dell’Unità*, Avellino, Biblioteca del Corriere, 2012.

¹⁴⁰ “La *Magna Charta* del diritto napoletano, la quale ponendo l’assenso sovrano a base delle mutazioni dei demani feudali, consacrò solennemente i diritti delle Università e dei cittadini”, G. FORTUNATO, *La questione demaniale nell’Italia meridionale* (1879), ripr. in *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano. Discorsi Politici (1880-1910)*, Bari, 1911, p. 80. Trifone scrisse che Fortunato “vide prima degli altri tutta l’essenza della questione demaniale nel Mezzogiorno d’Italia”, «*Rivista dei demani*», 1926, p. 236. Sui rapporti tra Trifone e Giustino Fortunato, cfr. R. TRIFONE, *Giustino Fortunato e la questione demaniale nel Mezzogiorno d’Italia*, «*Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*», 1932, pp. 227-239; ID., *Altre lettere di Giustino Fortunato*, «*Aspetti Letterari*», XX, 1960, 1-2, pp. 3-26.

¹⁴¹ “Di qui, infine, e non è punto esagerazione, la caduta ignobile del maggiore Stato italiano sotto la dominazione straniera, che amicatasi la baronia, lasciandole libero il freno, finì per imbarbarire tutta la società napoletana”, FORTUNATO, *La questione*, cit., p. 80.

¹⁴² “Un editto, che primo e unico nel regolar la economia de’ boschi, poneva argine a disordini secolari”, disatteso per le resistenze baronali, poco considerato dai legislatori successivi (Ivi, p. 81).

¹⁴³ “Fino a che, insomma, la questione non sarà meglio risolta con nuove leggi eccezionali, è ferma convinzione di chi molto teme, perché molto ama, che sarà sempre vano sperare in un avvenire, nel quale le provincie del mezzogiorno possano esser libere, una buona volta, di questa gran ‘lebbra’ (la parola è del deputato Oliva), che è la questione demaniale” (Ivi, p. 95).

¹⁴⁴ TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pag. 529.

¹⁴⁵ Sul Grimaldi, cfr. la ‘voce’ documentata di G. MASI, DBI, vol. 59, Roma, 2002, pp. 480-483.

¹⁴⁶ “In alcune provincie gli affari demaniali sono in un quasi abbandono, in altre ben poche sono le speranze che si compiono e nelle rimanenti, sebbene vi sia una maggiore attività, pure questa non basta al pronto compimento delle operazioni da seguire. Né si può essere pienamente soddisfatti dei risultamenti ottenuti finora da questa grande operazione, dal punto di vista economico agrario e sociale”. Cfr. la Relazione, che precede il R. D. del 4 maggio 1884, circa l’Istituzione una Commissione pel riparto dei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno, riportata da TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pp. 528-529.

Aggiungeva che, nei decenni postunitari, con le leggi che avevano deciso la liquidazione dell'asse ecclesiastico, la logica del dominio fondiario, era uscita vincente dalla ridislocazione delle antiche egemonie sociali, senza nessun mutamento strutturale¹⁴⁷, con un ricambio che lasciava sostanzialmente impregiudicata l'emarginazione economica della maggior parte della popolazione, senza innescare processi di ristrutturazione produttiva di un mondo rimasto ai margini dell'economia moderna¹⁴⁸.

È il contesto in cui venne istituita la Commissione Reale d'inchiesta sui demani delle province meridionali, che documentava la realtà di abbandono, prodotta da decenni di inerzia politico-istituzionale¹⁴⁹, con la persistente prassi delle usurpazioni, praticate dal notabilato e dalle sue fazioni, che si contendevano il governo delle amministrazioni locali¹⁵⁰, in una realtà distante dallo sviluppo e dal dinamismo economico, con una borghesia, che germogliava da funzioni parassitarie ed esercitava un grande potere di condizionamento delle istituzioni¹⁵¹.

Naturalmente la rete di connessioni e il raccordo della dimensione locale con la politica nazionale, spiegava l'inerzia governativa, attenta principalmente al consolidamento del proprio consenso¹⁵², protetta da un assetto istituzionale censitario, che escludeva l'iniziativa politica e sociale delle popolazioni a cui i provvedimenti avrebbero dovuto essere destinati¹⁵³.

Trifone ricordava anche la provocazione intellettuale e scientifica, che patrocinava il salvataggio delle proprietà collettive, proposto da Schupfer, che rendeva omaggio ad un grande maestro della storiografia giuridica¹⁵⁴, che spendeva le proprie competenze scientifiche per una soluzione più evoluta di un problema che investiva la struttura economica e sociale delle nuove

¹⁴⁷ “Il presente lavoro, a cui si è voluto attribuire uno scopo esclusivamente storico-giuridico, non mi permette di intrattenermi a lungo ad esporre quello che fu compiuto dopo l'unificazione d'Italia; ma, poiché a me sembra che, interrompendo bruscamente ogni esame al cadere della monarchia borbonica, verrebbe a mancare quel tratto d'unione utile certo a spiegare le presenti condizioni legislative del diritto ex feudale e quelle ancora più raccapriccianti dello stato economico del Napoletano, io, senza torcere per niente l'indole della presente trattazione, dirò brevemente di alcuni punti intorno a cui si aggirano tutte quelle questioni che, per la loro importanza, costituiscono adesso uno dei problemi economici del Mezzogiorno d'Italia, ed assorbono l'attività della moderna giurisprudenza”, TRIFONE, op. cit., p. 490.

¹⁴⁸ “È doloroso vedere che, mentre in molti luoghi dell'Italia meridionale agli antichi baroni per gli effetti dell'eversione della feudalità si son venuti sostituendo latifondisti...s'impieghi ancora del tempo prezioso nell'attendere il responso di altre Commissioni” Ivi, pag. 539.

¹⁴⁹ “Dopo ottanta anni, la questione demaniale vive ancora nelle province meridionali: vive più meschina, ma non meno aspra...Si strascica attraverso le evoluzioni, i cambiamenti di regime politico e di ministeri”, *Relazione alla Commissione Reale pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno*, p. 171.

¹⁵⁰ “Dove sono rimasti demani le usurpazioni hanno fiorito più che mai: sono solamente mutati gli usurpatori...le usurpazioni sono continue impedito soltanto dalla mancanza di terra coltivabile” (pp. 178-179). Cfr. pure l'intervento di Giustino Fortunato, tenuto alla Camera, il 10 novembre 1881, in cui sottolineava che “quest'arme è oggi nelle mani de' partiti borghesi locali, assai più dominanti che dirigenti, i quali, col dilaniare se stessi, perturbano tutta la vita comunale” (*Il Mezzogiorno*, cit., p. 75).

¹⁵¹ “Dietro a questo sbracciarsi nel vuoto, della decomposizione delle Università stesse, è nata una miriade di parassiti, che, collocatisi nei demani rimasti, se li gode comodamente. Se qualche funzionario governativo più solerte degli altri, più intelligente, meno mosso da altre preoccupazioni, si rivolge contro il vero nemico; questo padrone della piazza, influente nelle elezioni, sostenuto dal deputato, temuto dal prefetto, ha presto fatto a rimandare l'ingenuo e zelante impiegato a battersi contro i mulini a vento”, *Relazione* cit., pag. 179.

¹⁵² “Ond'è che la tendenza generale degli organi dello Stato nelle operazioni demaniali è di lasciar correre, di chiudere gli occhi il più che sia possibile nelle usurpazioni e negli abusi”, Ivi, p. 181.

¹⁵³ “Lo Stato italiano non ha mezzi di comunicazione diretta colle classi inferiori. Di fronte ad esse è, in un certo modo, messo in segreta. Non ho organi atti a dargli un'idea delle loro condizioni, dei loro sentimenti, dell'indole dei loro bisogni e dei loro desideri, giusti o no, delle loro passioni. Tra lui ed esse s'interpone un organismo opaco: la gerarchia elettorale; dai deputati ai Consigli comunali, alle congregazioni di carità, alla cui autorità di diritto o di fatto, poco importa, coteste classi non partecipano”, Ivi, p. 204.

¹⁵⁴ Su Francesco Schupfer cfr. le recenti ‘voci’ di E. CONTE, *DBGI*, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1829-1831 e N. VESCIO, *DBI*, vol. 91, 2018 (versione *online*).

istituzioni¹⁵⁵, inaugurando una letteratura scientifica più consapevole, deliberatamente trascurata dalle classe dirigenti, preoccupate dall'avanzata dei movimenti sociali ed appiattita sulla conservazione dell'esistente¹⁵⁶.

Restavano isolati gli appelli, ispirati dalla dottrina più avanzata, per un governo socialmente più comprensivo della materia, che rievocava l'esperienza storica delle proprietà collettive, senza che seguissero concrete iniziative di riforma. Archiviata la riforma del codice civile, rallentata la marcia delle prime leggi sul lavoro, mettevano in discussione le certezze della dottrina più allineata ed organica al nuovo potere, interpretando la coscienza evoluzionista più emergente, che auspicava un rinnovamento istituzionale, per prevenire l'estensione del malcontento delle popolazioni.

Non è un caso che la grande mobilitazione sociale dei Fasci dei lavoratori, la prima importante manifestazione collettiva di un mondo a cui era stato sempre negato un riconoscimento politico, avvenisse nella realtà siciliana, in cui non mancavano aree di dinamismo economico e di vitalità intellettuale nei grandi centri urbani, ma si imponeva nell'entroterra la drammatica realtà del latifondo e di un'agricoltura primordiale, con i connessi meccanismi di emarginazione e di sfruttamento.

Negli ultimi anni ottanta la congiuntura internazionale aveva aggravato la condizione di un mondo, che si trovò esposto alla concorrenza americana, alla guerra commerciale con la Francia, alla crisi del vino, e, su un altro fronte, alla crisi dello zolfo, senza interventi necessari di infrastrutture, una seria politica demaniale, misure a favore della proprietà, con le baronie politiche che avevano egemonizzato le amministrazioni locali.

Dopo l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia, che, negli auspici, doveva costruire una soluzione per la modernizzazione economica e sociale dell'isola, superando le resistenze locali, con un'iniziativa governativa, che sembrava offrire maggiore affidabilità per l'attenzione della politica nazionale, nascevano i primi progetti di legge sulla sistemazione dei demani¹⁵⁷,

¹⁵⁵ “Nella foga di abolire tutto ciò che ci ricordava un periodo di oppressione e di schiavitù sociale andammo troppo oltre; nella proprietà dei secoli passati c'era qualche cosa che avrebbe meritato una sorte migliore ed a cui sarà forse mestieri ritornare presto a tardi”, F. SCHUPFER, *L'Allodio, Digesto Italiano*, 1886, ricordato da TRIFONE, *Feudi e demani*, p. 530. Sulla sua posizione, in merito al recupero delle proprietà collettive, cfr. le importanti osservazioni di P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, passim. Francesco Schupfer aveva già denunciato, nei primissimi anni ottanta, una “tendenza all'accentramento della proprietà del suolo nelle mani dei pochi (F. SCHUPFER, *La questione sociale e la Cassa di pensioni per la vecchiaia*, Roma, 1882, p. 27), con la conseguenza che “quel movimento salutare di diffusione iniziato dall'abolizione del feudalismo, compiuto poscia dalla soppressione delle manimorte, venne restringendosi e alla grande proprietà feudale ed ecclesiastica succede, meno letale certo agli interessi agricoli, ma pur sempre assorbente, la grande proprietà borghese” (p. 28). Gli contrapponeva la proprietà germanica “meno estesa di quella del diritto romano, e più umana” (p. 41) e suggeriva di restituire alle popolazioni l'uso del patrimonio collettivo (“non potrà certo esorbitante, e molti troveranno giusto, che si ritornino, alcune proprietà, che egli aveva cento anni sono, e si ripristini qualche servitù di uso che godeva”, p. 41). Cfr. pure la memoria *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, R. *Accademia dei Lincei*, 1886, s. IV, Classe di Scienze Morali, Storiche, Filologiche, vol. II, pp. 276-318.

¹⁵⁶ “Queste idee che apparvero nuove, perché dimenticate, non così presto trovarono favore nel pubblico, anche perché il diffondersi delle ipotesi di nazionalizzazione delle terre per opera dei partiti avanzati aveva fatto sorgere il dubbio che attraverso la conservazione delle antiche proprietà collettive fosse più facile raggiungere un'organizzazione comunista”, TRIFONE, *Feudi e demani*, pp. 530-531.

¹⁵⁷ Cfr. il progetto di legge Lacava sui demani comunali delle provincie del Mezzogiorno, presentato in Senato, il 18 febbraio 1893, con la relazione del Senatore Inghilleri (*Atti del Senato, Legislatura XVIII, I sess., doc. n. 77-77 A*); il disegno di legge Boselli, relativo ai demani del Mezzogiorno e della Sicilia, depositato in Senato il 26 febbraio 1894, con la relazione di Inghilleri del 2 giugno 1894, discusso nelle tornate dell'11, 13 e 14 luglio, approvato il 16 seguente (*Atti del Senato, Legislatura XVIII, I sessione, doc. n. 187, 187 A, 187 A bis*); il progetto Barazzuoli, presentato sempre al Senato, il 10 dicembre 1894 (*Atti del Senato, Legislatura XIX, I sessione, doc. n. 6*), ripresentato il 12 giugno 1895 (*Atti del Senato, Legislatura XIX, I sessione, doc. n. 3*), animati dal proposito di favorire la nascita della piccola proprietà, trasformando il proletariato agricolo.

durante i due governi presieduti da autorevoli personalità siciliane (Crispi, Di Rudinì), apparentemente interessate alla soluzione politica, e, in realtà, maggiormente condizionate dal blocco sociale che avrebbero dovuto intaccare.

Di un certo rilievo, l'iniziativa del Ministro Francesco Guicciardini¹⁵⁸, che prevedeva l'intervento di Commissari speciali, scelti tra Consiglieri di Stato e di Cassazione, competenti in materia di divisione in massa, scioglimenti di promiscuità, verifica delle usurpazioni, con decisioni appellabili presso la *Corte delle Gravezze*, insediata a Roma, dove era previsto l'intervento di funzionari speciali, in veste di pubblici ministeri, in rappresentanza dei cittadini nelle questioni demaniali.

Era seguita dalla proposta di legge di iniziativa del giurista Antonio Rinaldi¹⁵⁹, che maturava un disegno di risistemazione complessiva della materia, con lo scopo di portare soccorso alle classi disagiate. Distingueva le terre comunali ad uso civico, le patrimoniali del Comune, i fondi rustici delle opere pie e le terre appartenenti al patrimonio dello Stato, che avrebbero dovuto essere assegnate direttamente ai lavoratori, con una ricaduta positiva sulla finanza pubblica.

Nella proposta emergeva un salto di paradigma, rispetto ai canoni consolidati della tradizionale cultura politica liberale, e, invece di affidare il riscatto alla piccola proprietà, chiedeva di favorire l'associazionismo intorno alle forme di proprietà collettiva¹⁶⁰, sperimentate con

¹⁵⁸ Francesco Guicciardini era stato collaboratore della *Rassegna Settimanale* di Franchetti e Sonnino e aveva contribuito alla fondazione della *Rassegna*, che ne raccoglieva l'eredità. Negli anni novanta si orientò su posizioni progressiste, osteggiando l'iniziativa di Crispi. Divenne Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio nel Governo Di Rudinì, e sostenne l'istituzione della Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia, e per la tutela degli infortuni sul lavoro, presentando disegni di legge sulla tutela del lavoro nelle cave e nelle miniere e sul lavoro delle donne e dei fanciulli, oltre che sui demani. Cfr. *Inventario dell'Archivio di Francesco Guicciardini, 1851-1915*, a cura di R. BOLDRINI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pag. LVII, e la 'voce' informata di F. CONTI, DBI, vol. 61, 2003, pp. 104-106).

¹⁵⁹ Antonio Rinaldi (1840-1898). Giurista con interessi storici molto strutturati, aveva scritto sull'argomento un primo lavoro di un certo rilievo, *Dei demani comunali e degli usi civici*, *Archivio Giuridico*, XVIII, 1877, in cui riprendeva la tradizione giuridica meridionale ("gli usi civici sorsero, almeno prima di noi, come un contrapposto alla potenza feudale"). Gli altri saggi affrontavano aspetti e problemi della storia meridionale, con una certa attenzione all'attualità, *Delle colonie perpetue nella storia del diritto italiano*, Napoli, 1878; *Il Comune e la Provincia nella storia del diritto italiano*, Potenza, 1881 (su cui cfr. G. LIBERATI, *Antonio Rinaldi e la storia dei Comuni meridionali*, in «*Risorgimento e Mezzogiorno*», XIII, 2002, nn. 25-26; G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica*, I, pp. 507, ss.), con una difesa della *Storia del diritto italiano* del Pertile, che era stata recensita polemicamente da Schupfer (*Di un giudizio poco ponderato sul merito di Antonio Pertile*, in «*Archivio Giuridico*», 1881), insieme al più impegnativo saggio giuridico *Della proprietà mobile secondo il Codice civile italiano* (Milano, Ottino, 1881). Rimase una costante del suo impegno scientifico la storia meridionale, come mostra il volume *Dei primi feudi nell'Italia meridionale ovvero Nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi* (Napoli, Anfossi, 1886). Dedicò ricerche impegnative al ridimensionamento delle istituzioni ecclesiastiche, e soprattutto, al problema demaniale (Cfr. E. LOSCALZO, *Il governo dei demani comunali e la questione agraria nel Mezzogiorno d'Italia, con le relazioni e i progetti del Ministero e dell'On. Rinaldi*, Napoli, Tip. Tramontano, 1890; *Della demanialità comunale del lago Fucino*, Roma, Tip. Delle Terme Diocleziane, 1893; *Le terre pubbliche e la questione sociale*, Roma, Pasqualucci, 1896).

¹⁶⁰ Rinaldi proponeva l'istituto della colonia agricola, che avrebbe dovuto rappresentare il moltiplicatore, rispetto alla parcellizzazione dell'iniziativa individuale del singolo contadino, privo di mezzi, di risorse, di strutture ("bisogna sostituire al concetto della proprietà quello dell'uso perpetuo e inamovibile...Di qui consegue che codesti utenti, o quotisti che vogliamo dire, debbano essere uniti in associazione agricola"). Attraverso l'istituto della comunanza agricola, che avrebbe valorizzato le potenzialità delle risorse demaniali, presenti nei territori comunali, potevano essere corrette anche le distorsioni, prodotte da un urbanesimo convulso ("si può giovare in questa maniera anche alle città, liberandole dalla moltitudine degli operai disoccupati"), richiamando all'agricoltura la piccola e media borghesia, che aveva dirottato le proprie ambizioni di crescita sulle attività impiegate e sulla scalata dell'amministrazione ("piuttosto che lasciare le terre incolte abbandonate a facili deperimenti") e coinvolgendo anche il mondo proprietario più dinamico, svincolato dall'intermediazione parassitaria ("il grosso proprietario si scioglierebbe di gran cuore dalla tirannia dei gabellotti e dei mercanti di campagna se potesse fare affidamento su una rendita sicura").

successo nei paesi italiani ed europei più avanzati, sfidando nel contempo le resistenze di un mondo cattolico attestato su posizioni retrive e i movimenti socialisti e le forze radicali, per riassorbire il dissenso sociale e rilanciare una politica più credibile, capace di coniugare sviluppo e integrazione¹⁶¹.

Trifone riassumeva i contenuti più significativi del suo progetto¹⁶², sottolineandone il carattere distonico, rispetto all'indirizzo politico dominante¹⁶³, preoccupato dall'irruzione sulla scena dei nuovi attori sociali e di un movimentismo, che insidiava la stabilità delle istituzioni liberali e segnalava con rammarico la politica di riflusso del giolittismo, che rinnovava le collaudate intese di governo con le tradizionali egemonie sociali del mezzogiorno.

Maturava, nell'ambito della politica di liberalismo riformista perseguita dal Governo Zanardelli, l'iniziativa del Ministro Baccelli, di concerto con Giolitti ed il Coccu Ortu¹⁶⁴, che segnava un regresso, rispetto alle aperture precedenti, perché rinunciava alla riorganizzazione ed al ripensamento della normativa demaniale. Insisteva sul ruolo dei Commissari ripartitori, destinati a restare in carica dieci anni, scelti nell'ambito dell'ordine giudiziario e dell'alta amministrazione. Disponeva che i provvedimenti emanati, potevano essere riesaminati dalla Corte d' Appello di Palermo per la Sicilia e da quella di Napoli per il mezzogiorno continentale, senza prevedere nuove istituzioni e optava per il ritorno alla quotizzazione.

Restava prevedibilmente macchinoso l'impianto economico del provvedimento, che riteneva di conservare agli usi civici delle popolazioni oltre ai terreni già destinati, i boschi ed i terreni da sottoporre a rimboschimento. Decorso il decennio, tutte le terre recuperate dai Comuni per ripartizione in massa con l'ex barone, per reintegra, o per abbandono, sarebbero state messe in vendita, su deliberazione del Consiglio e le relative somme, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, destinate alla promozione dell'agricoltura¹⁶⁵.

Di segno diverso, il progetto del nuovo Ministro Ravà, in armonia con i segni di attenzione dedicati alla questione meridionale, dal governo giolittiano, che impose una maggiore vigilanza sulle usurpazioni, prevedendo l'intervento dei pubblici ministeri nei giudici riguardanti i demani civici, escluse le quotizzazioni, ritornò all'idea di destinare il demanio all'uso collettivo, con il principio dell'imprescrittibilità e dell'inalienabilità, che avrebbe dovuto favorire l'associazionismo agrario, tra gli utenti, a cui veniva garantita maggiore continuità di prospettiva¹⁶⁶.

¹⁶¹ Rinaldi restituiva una prospettiva politica più decorosa ad un liberalismo evoluto, che sarebbe divenuto competitivo anche nelle campagne ("assai meglio che non faccia il degenerare sacerdozio") e avrebbe prevenuto efficacemente le insorgenze sociali, incoraggiate dalle forze antagoniste ("se i partiti estremi vogliono conquistare la campagna e, come si dice in Russia, *scendere nel popolo*, precedeteli voi con leggi benefiche e vincerete la prova"). Cfr. il lavoro prezioso di S. MURA, *Parlamento e questione fondiaria nell'Italia liberale*, Milano, Angeli, 2017, pp. 120-125.

¹⁶² "Ma l'opera buona nemmeno questa volta si compì, anzi passarono diversi anni prima ancora che un nuovo disegno di legge sui demani del Mezzogiorno non venisse a ridestare l'opinione pubblica assopita e a naufragare nel gran mare del Parlamento nazionale", TRIFONE, *Feudi e Demani*, pp. 535-536.

¹⁶³ Cfr. le importanti osservazioni di S. MURA, *Parlamento, questione fondiaria e legislazione mancata (1894)*, in «*Studi Storici*», 2014, n. 4, pp. 1013-1040.

¹⁶⁴ Cfr. il disegno di legge del 23 aprile 1902, destinato alla sistemazione dei demani comunali nelle province napoletane e siciliane, su cui si appuntarono le critiche di G. CLAPS, *La odierna importanza della questione demaniale e il disegno di legge Baccelli sulla sistemazione dei demani comunali nelle province napoletane e siciliane*, Napoli, 1904.

¹⁶⁵ "Questo disegno di legge non costituì – commentava Trifone – che un timido ritorno all'antico e quasi un segno di pentimento per la liberalità addimostrata nella proposta anteriore; era sembrato d'essere andati troppo oltre per cui fu creduto saggio ed opportuno tornare un po' indietro; però nel retrocedere s'andò tanto lontano da far dire a qualcuno che sarebbe stato meglio non muoversi affatto", TRIFONE, *Feudi e demani*, pp. 536-537.

¹⁶⁶ Ivi, p. 537. Da notare che Giustino Fortunato aveva preparato un disegno di legge per il Ministro dell'Agricoltura Carcano ed il Sottosegretario Luigi Ravà, nel Governo Saracco, che non venne discusso, ma esercitò una certa influenza. Cfr. R. TRIFONE, *Un progetto di legge dell'On. Giustino Fortunato sui demani comunali nelle province napoletane*, in «*Rivista dei demani, usi civici, domini collettivi*», II, 1926, pp. 236-254, ed il resoconto dello

Mentre la continua successione dei disegni di legge, che abbandonavano la proposta Ravà, per perseguire obiettivi di colonizzazione interna, come l'iniziativa del Ministro Pantano, che rifletteva la politica conservatrice dell'effimero governo Sonnino¹⁶⁷, gli ispirava la conclusione che “senza evitare certe ingerenze e senza una ben intesa tutela, anche le ulteriori riforme potrebbero subire i soliti ristagni e trovare nell'applicazione i soliti inciampi, messi avanti da gente interessata a conservare l'antico stato di cose o a volgere a proprio profitto i benefici largiti per altri” (pp. 542-543).

Si riprendeva la scena, nella conclusione del lavoro, l'approccio storicista, che ispirava ragionevoli perplessità sulle proposte, che tentavano di applicare alla realtà meridionale, soluzioni maturate in altri contesti. Sugeriva un governo autenticamente impegnato per la causa meridionale e responsabilmente più conseguente nella gestione delle innovazioni, per evitare che le riforme venissero svuotate, disattese e/o piegate a logiche particolaristiche dal sistema di potere dominante¹⁶⁸.

D'altra parte, la rilevanza del dibattito storiografico per le politiche pubbliche è documentata dalle reazioni, attente soprattutto alle conseguenze sul diritto positivo. Benedetto Croce si preoccupava di celebrare il riformismo borbonico, che aveva gradualmente ridimensionato il mondo feudale, non senza un riferimento polemico ai massimalisti critici sulle politiche del decennio, che avevano salvato il blocco sociale tradizionale¹⁶⁹.

Ridimensionava proprio la teoria dei giuristi meridionali, derubricata al livello di strategia processuale e non di progetto politico (mentre la tensione intellettuale e la densità ‘scientifica’ dimostravano ampiamente il contrario)¹⁷⁰, salvo contraddirsi nel momento in cui ricordava l'intervento di Logoteta, nel clima della repubblica partenopea, che invocava soluzioni radicali, repute decisamente impraticabili¹⁷¹.

stesso FORTUNATO, *Pagine e ricordi parlamentari*, Firenze, 1926, I, pp. 133-145. Cfr., per un riesame delle proposte di legge, presentate tra il 1893 ed il 1906, il saggio riepilogativo di C. CARISTIA, *I precedenti parlamentari per la legislazione sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno*, in «*Rivista Internazionale di Scienze Sociali*», 1918, rist. in *Scritti giuridici, storici e politici*, Milano, 1952, vol. II, pp. 107-124.

¹⁶⁷ Nel testo era previsto l'affitto delle terre incolte, espropriate da un ente istituito *ad hoc* a cooperative miste di braccianti e proprietari (Cfr. *Atti Parlamentari, Camera, Legislatura XXII*, vol. 827, fasc. 676, cc. 734-758, 8 marzo 1906 – 16 maggio 1906). Cfr. N. DE RENZIS, *La sistemazione dei demanii comunali nel Mezzogiorno d'Italia*, in «*L'Italia Moderna*», IV/1, 1906; P. GIORGIETTI, *Il problema della colonizzazione interne e il disegno di legge Pantano*, in «*Rivista Internazionale di Scienze Sociali*», 1906, vol. 41, fasc. 162, pp. 203-224; R. RUFO, *L'azione dello Stato nella colonizzazione interna*, in «*Rivista Internazionale di Scienze Sociali*», 1912, vol. 58, fasc. 231, pp. 315-356. Sul Pantano, cfr. la ‘voce’ di F. CONTI, *DBI*, vol. 81, 2014, pp. 25-29, e la bibliografia ivi richiamata.

¹⁶⁸ “Ed ora purtroppo è doloroso vedere che, mentre in molti luoghi dell'Italia meridionale agli antichi baroni per gli effetti dell'eversione della feudalità si son venuti sostituendo latifondisti, ed alla gente rozza del feudo sia succeduta una popolazione agricola non molto da essa dissimile, e dopo che la conoscenza dei mali sia già stata anche dimostrata nei provvedimenti legislativi emessi a breve distanza per la Basilicata e per il Mezzogiorno, s'impieghi ancora del tempo prezioso nell'attendere il responso di altre Commissioni”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., pag. 539.

¹⁶⁹ “Lo spirito feudale era caduto al pari di quello clericale, e non grande sforzo occorreva di far cadere anche l'involucro superstite. Quando ciò accadde, qualche decennio dopo, sembrò ad alcuni retri e borbottoni che niente fosse mutato, e solo fosse avvenuta una moltiplicazione dei proprietari”, B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, Laterza, 1944, pp. 211-212.

¹⁷⁰ “Era anche, se si vuole una dotta teoria, in quanto fondata sopra la conoscenza della genesi del feudo, dell'ufficio e del beneficio, ma la mera notizia storica da se non partorisce effetti. Se coloro che la sostenevano fossero stati non avvocati, cioè procuratori d'interessi particolari, e neppure meri teorici e storici, cioè discettatori, ma uomini politici e tribuni, né avrebbero ricavato una sorta di legge agraria e chiesto che le terre dei feudi si revocassero alla nazione e passassero al popolo”, B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, Laterza, 1925, pag. 31.

¹⁷¹ “E, infatti, quando durante la breve Repubblica del 1799, parecchi avvocati del foro s'innalzarono alla politica, dai tribunali alle assemblee legislative, e si venne a discutere dell'abolizione della feudalità e si propose la legge che ai baroni, oltre ai redditi dei diritti proibitivi, si togliessero tre quarti del possesso fondiario, uno dei già avvocati, il Logoteta, si rammentò della vecchia e storica teoria del foro e propugnò tale confisca col tonare all'inizio del suo discorso: *Adversus fures aeterna auctoritas!* Nel che, per dirlo di passata, non mi sembra che quell'improvvisato

Entusiasta il bilancio del decennio, che aveva mutato il volto del paese, rinnovando tutta l'organizzazione istituzionale e amministrativa, provveduto alla soppressione dell'asse ecclesiastico. Aveva costruito il nuovo ordine borghese attraverso la nuova codificazione, riformato l'amministrazione della giustizia, realizzato il catasto, istituito le scuole primarie nei comuni e i collegi nelle province, abolito ogni residuo del sistema feudale, con un nuovo ordinamento della proprietà¹⁷².

Celebrava le riforme murattiane per il loro gradualismo con cui avevano avviato e gestito il mutamento degli assetti politico-istituzionali, senza affrontare il problema del divario tra l'ufficialità normativa e la realtà economica e sociale, e senza valutare il peso delle permanenze, in una pagina che sembrava rivolta all'apologia delle politiche del mutamento morbido, piuttosto che ad un realistico giudizio storico sulle riforme del decennio, alla celebrazione postuma del giolittismo prudentemente lungimirante, rispetto alle azzardate scorciatoie delle posizioni massimaliste¹⁷³.

Criticava il lavoro di Trifone, che mostrava scarso realismo, nella misura in cui imputava al decennio francese, l'adozione di un'opzione moderata, imposta dalla realtà, rispetto al velleitarismo giacobino¹⁷⁴; una posizione, che aveva rappresentato, probabilmente, con maggiore padronanza della materia, lo storico del diritto Francesco Ercole, nella misura in cui riteneva la monarchia politicamente debole per sostenere un'operazione così complessa, che non era riuscita neanche allo stato unitario¹⁷⁵.

politico fosse politico savio, considerando lo sconvolgimento totale o quasi totale confisca avrebbe provocato”, p. 31. Cfr. per il riferimento all'intervento del Logoteta, *Monitore Napoletano*, n. 18, 20 germile anno VII, 9 aprile 1799. Sulla *Storia del Regno di Napoli* di Croce, cfr. oltre alle classiche pagine di G. GALASSO, *Considerazioni intorno alla Storia del Mezzogiorno d'Italia, nel volume Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino, 1965, pp. 15-59; M. DI NAPOLI, *Storiografia etico-politica e questione meridionale: una lettura della Storia del Regno di Napoli (un confronto di Benedetto Croce)*, in «*La Critica Politica*», XIV, 1990, n. 3, pp. 17-25; AA. VV., *Dimenticare Croce. Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Napoli, ESI, 1991 (con l'introduzione di A. MUSI, *Dimenticare Croce ?*, pp. 5-11); R. AJELLO, *Benedetto Croce e la storia 'ideale' del Regno di Napoli*, in «*Archivio Storico per le Province Napoletane*», 1992, vol. CX, pp. 351-440; G. GALASSO, *Per una riedizione della Storia del Regno di Napoli di Croce*, ivi, pp. 441-467; E. SERENI, *Sulla Storia del Regno di Napoli (un confronto con Benedetto Croce)*, Rionero in Vulture, Calice, 1993; e soprattutto, la replica di R. AJELLO, *Illegalità dei 'Legali' ? Costituzionalismo d'antico regime nel Mezzogiorno d'Italia e metodo asociologico degli idealisti*, in «*Frontiera d'Europa*», 1997, III, n. 2, pp. 5-80; A. MUSI, *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Milano, Guerini, 2003; ID., *Napoli Spagnola: la costruzione storiografica*, Provincia di Salerno, 2011; A. PANARESE, *Storia del Regno di Napoli: un confronto con Benedetto Croce*, Lecce, Capone, 2012.

¹⁷² “Rese libere le terre, annullati i fedecommessi, sciolte le promiscuità demaniali, i demani comunali cominciati a ripartire alle popolazioni, convertiti in pagamenti in denaro e riscattabili gli antichi diritti feudali dei quali i comuni non dimostrarono l'illegittimità, decise rapidamente le molteplici contestazioni che da ciò sorgevano mercé una commissione straordinaria che giudicava inappellabilmente e che in pochi anni assolse il suo compito”, B. CROCE, *Storia*, cit., p. 246.

¹⁷³ “In questo rinnovamento di ogni parte della vita sociale si procede nondimeno con una sorta di temperanza, come non accade nei momenti di rivoluzioni e di reazioni, che è segno della maturità e della durezza delle cose, che vengono messe in atto”, Ivi, pag. 245.

¹⁷⁴ “Nondimeno c'è stato di recente qualche storico del feudo napoletano, che ha tacciato d'ingiusta e di poco coraggiosa la liquidazione della feudalità compiuta nel decennio napoleonico appunto perché non trattò i baroni da *fures* e non li costrinse a restituire tutte le terre allo stato, in conformità della vecchia teoria dei forensi napoletani!”, Ivi, pag. 32.

¹⁷⁵ “Ma era forse la borghesia napoletana pronta a sostituire le classi aristocratiche nel predominio economico ? Era forse la società napoletana preparata al rivolgimento generale e profondo che, pochi anni prima, aveva coinvolto la società francese ?”, F. ERCOLE, rec. di R. TRIFONE, *Feudi e demani*, in «*Rivista di Diritto Civile*», II, 1910, n. 5, 738-746. Cfr. le pagine di P. VILLANI, che riconosce nel lavoro di Trifone “la più completa analisi della legge eversiva” (*Il decennio francese*, cit., p. 603), ricordando però che la pretesa di politiche più radicali, rendeva astratto il suo discorso “per muoversi fuori dalla realtà storicamente determinata” (p. 604). Trifone, in realtà, si proponeva di individuare gli scopi autentici del legislatore, al di là delle esigenze e delle attese del paese, e le sue censure, a ben guardare, si appuntavano sulla restaurata dominazione borbonica, e, soprattutto, sui governi dell'epoca liberale. Cfr., per una

Gli ambienti del meridionalismo più avanzato compresero il senso di una lezione, che, senza rinunciare al decoro scientifico, aveva restituito un patrimonio di conoscenze e di saperi, che dovevano entrare in gioco¹⁷⁶. Mancava la coscienza che il problema meridionale rappresentasse un problema italiano, e non soltanto del mezzogiorno, perché investiva il processo di sviluppo, che il paese e le sue classi dirigenti dovevano decidere.

Era rimasta inevasa la domanda di emancipazione economica e sociale di una vasta area del paese e, tra le pieghe del discorso di Trifone, che schivava una sovra-esposizione¹⁷⁷, implicita in una lettura politicista del dibattito storico recente, appena richiamato, emergeva la domanda rinnovata di politiche compensative e del significato simbolico del problema demaniale, che diventavano il pretesto per smascherare le politiche continuiste, che ignoravano lo specifico meridionale.

Era un lavoro proiettato in avanti, deluso dalle politiche liberali, che non conteneva nessun revanscismo neoborbonico, molto deciso nel ripudio di una classe politica giudicata. Nell'assunzione della prospettiva unitaria, come strumento per risolvere anche il problema meridionale, non contemplava l'appiattimento sulle sue declinazioni dominanti. Maturava una domanda di completamento di un processo risorgimentale incompiuto sul terreno civile, sociale e territoriale, nella convinzione del valore aggiunto, che poteva imprimere il nuovo stato unitario, in termini di spinta propulsiva, rispetto al vecchio regno borbonico, prigioniero delle sue élites.

Trifone ha insegnato che si può fare storia del diritto, occupandosi anche dei destini del paese (e del diritto), coniugando le esigenze e le procedure, proprie dell'impresa scientifica, alla passione civile, senza disperdersi nell'erudizione. Nella sua monografia, a cui sarebbe stata necessaria una più riposata meditazione, non rinunciava alle ragioni della concretezza, mostrando che la competenza storiografica può essere un valore aggiunto per la cultura giuridica istituzionalizzata¹⁷⁸ e per l'orientamento di un dibattito pubblico più concreto, meno generico e più consapevolmente strutturato.

valutazione più comprensiva, G. LIBERATI, *Le leggi sull'eversione*, cit., pp. 69-70.

¹⁷⁶ “C'è un libro del Trifone, oggi dimenticato, *Feudi e Demani*, che allora veniva da noi molto letto e discusso (G. AMENDOLA, *Una scelta di vita*, Milano, Rizzoli, 1976, p. 221).

¹⁷⁷ “Nel mio lavoro – raccontò, nella commemorazione di Fortunato – avevo tenuto conto di tutti i tentativi di riforma e delle idee correnti su questa materia. Ma m'ero guardato bene di esprimere tutt'intera la mia opinione. Mi era stato autorevolmente consigliato di fare lo storico e nient'altro che questo, e avevo seguito il consiglio” (R. TRIFONE, *Giustino Fortunato*, cit., p. 228).

¹⁷⁸ “Non è a dirsi quanto lavoro costi nella recente giurisprudenza l'affermazione esatta d'un antico principio; la non sempre soda cultura e conoscenza della materia eversiva trae non di rado in errore i nostri giudici, specie dei gradi più bassi; sicché per ritrovare una norma più conforme all'antico sistema bisogna fare incessante appello alle più alte magistrature giudiziarie, da cui, purtroppo non sempre, per giunta, s'ottiene quel lume che ognor si desidera”, TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 512.